

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ACQUISIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN EURO.PA SERVICE SRL E AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI: MANUTENZIONE CIMITERI E GESTIONE DEI SERVIZI ANNESSI, GESTIONE PULIZIA STABILI COMUNALI, MANUTENZIONE ALLOGGI ERP E IMPIANTI SPORTIVI

Nr. Progr. **23**

Data **31/03/2025**

Seduta NR. **2**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 31/03/2025 alle ore 19:10

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 31/03/2025 alle ore 19:10 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ZANGIROLAMI MARCO	S	CIANCIA GIULIANO	S	LUNARDI SABRINA	N
RIGIROLI GIOVANNI	S	PORTA LAURA	S	D'ELIA PATRIZIA	S
BIONDI SUSANNA	S	DIANESE DANIELE	S	BINAGHI FRANCESCO	S
MILAN ANDREA	S	LA TEGOLA ANNA	S		
RE' VALENTINA	S	ROSETI PROSPERO	S		
CARNEVALI STEFANO	S	BINAGHI MARCO	S		
BORSANI CLAUDIA	S	COVA ILARIA	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:

LUNARDI SABRINA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. ZANGIROLAMI MARCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

**ACQUISIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN EURO.PA SERVICE SRL E
AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI: MANUTENZIONE CIMITERI E
GESTIONE DEI SERVIZI ANNESSI, GESTIONE PULIZIA STABILI COMUNALI,
MANUTENZIONE ALLOGGI ERP E IMPIANTI SPORTIVI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione e la proposta dell'Assessore Milan, nonché gli interventi dei Consiglieri susseguitisi nel corso della discussione (come risulta dal verbale di discussione che, una volta trascritto, formerà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Richiamati:

-l'art.1 commi da 611 a 614 della Legge n.190/2014 che prevede,al fine di assicurare il Coordinamento della finanza pubblica ,il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione Amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, che gli enti locali, avviino un processo Di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
-il D.Lgs. 175/2016 ed in particolare i seguenti articoli: 3 “tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica”, 4 “finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, 5 “ oneri di motivazione analitica”, 6 “principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico”, 7 “costituzione di società a partecipazione pubblica”, 8 “acquisto di partecipazioni in società già costituite”,16 “società in house”, 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni”, 26 “altre disposizioni transitorie”;

Visto il vigente statuto della società (all.A) e la vigente convenzione ex art. 30 del d.lgs 267/2000 fra gli enti soci di Euro.Pa Service srl per l'esercizio del controllo analogo sulla società (all.B);

Visto che il D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”:
-ammette che le pubbliche amministrazioni possano partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art.3);
-circoscrive le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche Nelle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle Proprie finalità istituzionali che rientrino nelle attività previste dal'art.4 comma 2;
-prevede che l'atto deliberativo di acquisto della partecipazione debba essere opportunamente e analiticamente motivato con riferimento alle necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art.5);
-individua nel sindaco,o in un suo delegato,l'organo competente all'esercizio dei diritti di socio (art.9);
-disciplina le società a partecipazione pubblica in house, precisando che, i modelli di gestione in House providing debbano rispettare specifici requisiti, tra i quali si specificano:

- l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni pubbliche socie;

- l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti locali soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;
- prevede che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.20, possano mantenere partecipazioni in società:
- che abbiano dipendenti e che questi ultimi non siano in numero inferiore rispetto agli amministratori;
- che nell'ultimo triennio, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- che non necessitino di procedure di contenimento dei costi;
- che nei cinque esercizi precedenti non abbiano prodotto risultati negativi;
- ammette che gli enti locali possano detenere partecipazioni qualora non partecipino in società che svolgano attività analoghe o similari;

Accertato che la società Euro.pa Service Srl:

-è a responsabilità limitata, a totale partecipazione pubblica e che nell'atto costitutivo sono stati indicati tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 2463 del codice civile;

-rientra nelle categorie previste dall'art. 4 comma 2 del d.lgs. 175/2016 in quanto costituisce un Modello organizzativo in house degli enti locali soci per la produzione di un interesse generale – Autoproduzione di servizi strumentali alle attività istituzionali dell'ente ed in particolare il servizio di Gestione del patrimonio ERP;

-ha dipendenti e il numero di dipendenti è maggiore del numero di amministratori;

-nel triennio precedente il fatturato medio è stato superiore ad un milione di euro ed in costante crescita;

-nei cinque esercizi precedenti non ha conseguito un risultato negativo;

-non necessita di procedure per il contenimento dei costi di funzionamento in quanto opera in equilibrio di gestione;

Verificato che il Comune di Busto Garolfo non ha partecipazioni in società/aziende che Gestiscono attività analoghe e similari;

Vista la relazione tecnica del Dirigente dell'Area Finanziaria (all.C) nella quale si evidenzia il rispetto della normativa in materia di acquisizione della partecipazione societaria nella società Euro.pa Service Srl;

Visto l'art 7 comma 2 del D.lgs 36/2023 : "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato";

Rilevato, in particolare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.175/2016, che l'obiettivo dell'acquisizione di una quota di partecipazione in Euro.Pa Service srl è quello di procedere all'affidamento dei servizi di:

- manutenzione cimiteri e gestione dei servizi annessi;
- pulizia stabili comunali;
- manutenzione immobili ERP e impianti sportivi;

attraverso le modalità dell'affidamento in house, così da garantire da un lato economicità, efficienza ed efficacia dei servizi e, dall'altro, di valorizzare quelle forme aggregative gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, utilizzando forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento;

Considerato che la gestione diretta del servizio da parte del Comune, attualmente, risulta Impercorribile in quanto lo stesso non dispone del KnowHow necessario e delle risorse necessarie in organico, ai fini di uno svolgimento efficiente del servizio;

Ritenuto di affidare in modo diretto in house il servizio di gestione dei servizi sopra citati, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente, ed in particolare, delle seguenti norme:

- il D.Lgs.175/2016;
- il D.Lgs.36/2023;
- le linee guida n.7ANAC;
- il D.L.179/2012,articolo34,comma20;

Vista la relazione di congruità del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio immobiliare e del Segretario Comunale (all.D) dalla quale si deduce l'efficacia,e efficienza ed economicità che si perseguirebbe attraverso la gestione dei servizi in oggetto;

Considerato l'interesse del Comune ad entrare, quale socio pubblico, nella compagine societaria EuroPa Service srl al fine di procedere all'affidamento in house dei servizi di:

- manutenzione cimiteri e gestione dei servizi annessi;
- pulizia stabili comunali;
- manutenzione immobili ERP e impianti sportivi;

Visti lo schema dello statuto (all.E) e lo schema della convenzione sul controllo analogo (all.F);

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, reso ai sensi dell'art.239, comma1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000– (all.G);

Visto il verbale della Commissione Finanziaria ed Area Assetto del Territorio in data 11.03.2025;

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Acquisito il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio immobiliare;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Binaghi Marco, Cova, D'elia e Binaghi Francesco), espressa per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale del presente atto, l'acquisizione di quote societarie della Società Euro.Pa Service srl con. sede a Legnano, Via Bissolati 24 – Partita I.V.A.05494610966 Numero REA MI21826604 per un importo di € 56.785,61;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Busto Garolfo;
3. Di aver riscontrato, in conformità a quanto prescritto dall'art.5, comma 2, del D.Lgs.3. 175/2016, la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
4. Di prendere atto della relazione tecnica finanziaria redatta dal Responsabile dell'Area Finanziaria (all.C) e della relazione di congruità redatta dal Responsabile dell'area Demanio e Patrimonio immobiliare e dal Segretario Comunale (all.D) che recano le motivazioni analitiche inerenti all'acquisizione della partecipazione nella società Euro.Pa Service srl da parte del Comune di Busto Garolfo;
5. Di approvare lo Statuto vigente della società Euro.Pa Service srl (all.A) e lo schema di statuto (all.E) a seguito dell'ingresso dei nuovi soci;
6. Di approvare la Convenzione ex art.30 del D.Lgs.267/2000 fra gli enti locali soci di Euro.Pa Service srl per l'esercizio del controllo analogo (all.B) e lo schema di convenzione per il controllo analogo (all.F) a seguito dell'ingresso dei nuovi soci;
7. Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il rogito notarile o a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla deliberazione, e per consentirne il perfezionamento, prestando consenso a che vengano apportate le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;
8. Di dare atto, inoltre, che la spesa di € 56.785,61 è stata prevista nel bilancio di previsione 2025-2027, in quote pari a € 15.777,68 per anno 2025, € 20.503,96 per anno 2026 ed € 20.503,97 per anno 2027, e che si provvederà con successivo atto all'impegno dell'importo esatto;
9. Di demandare al Responsabile dell'Area finanziaria, al termine del perfezionamento della procedura, all'iscrizione della quota sopra citata al patrimonio dell'Ente tra le immobilizzazioni finanziarie;
10. Di demandare al Responsabile dell'Area finanziaria la trasmissione della presente delibera di acquisizione della partecipazione nella società Euro.Pa Service alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri

di cui all'art.21-bis della Legge 10 ottobre 1990, n.287 dopo l'approvazione del Consiglio comunale;

11. Di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio online e nelle opportune sezioni dell'Amministrazione Trasparente disponibile sul portale istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013, nonché dell'art.7, comma4, del D.Lgs.n.175/2016;
12. Di procedere con l'affidamento in house dei seguenti servizi:
 - manutenzione dei cimiteri e gestione dei servizi annessi;
 - pulizia stabili comunali;
 - manutenzione immobili ERP e impianti sportivi;
 - gestione e manutenzione degli alloggi e locali di proprietà comunale;dando atto che gli stessi saranno attivati, a naturale scadenza dei contratti di appalto in essere, a seguito del perfezionamento della procedura di acquisizione della partecipazione e della stipula degli atti necessari, approvando successivamente, a tal fine, i rispettivi schemi di contratto di servizio;
13. Di approvare l'allegato schema di contratto di Servizio per i lavori di rifacimento della copertura del fabbricato adibito a Piscina Comunale (allegato H);
14. Di demandare ai Responsabili competenti gli adempimenti per addivenire alla sottoscrizione del contratto di servizio di cui al punto precedente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'articolo 134 – 4° comma – del T.U. 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Binaghi Marco, Cova, D'elia e Binaghi Francesco), espressa per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Allegati:

- statuto vigente (all A)
- convenzione controllo analogo vigente (all B)
- relazione tecnico finanziaria (all C)
- relazione congruità (all D)
- schema statuto (all E)
- schema convenzione controllo analogo (all F)
- parere revisore dei conti (all G)
- schema contratto manutenzione straordinaria rifacimento copertura complesso piscina comunale (all H)
- contratto servizio gestione alloggi SAP (all H1)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 31/03/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MARCO ZANGIROLAMI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **23** del **31/03/2025**

OGGETTO

ACQUISIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN EURO.PA SERVICE SRL E AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI: MANUTENZIONE CIMITERI E GESTIONE DEI SERVIZI ANNESSI, GESTIONE PULIZIA STABILI COMUNALI, MANUTENZIONE ALLOGGI ERP E IMPIANTI SPORTIVI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 27/03/2025

IL RESPONSABILE DI AREA

ANDREA FOGAGNOLO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 27/03/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

LILIANA BENEDETTO

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 FRA GLI ENTI LOCALI SOCI DI EURO.PA SERVICE SRL, PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETÀ.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **VENTI** del mese di **NOVEMBRE**, in Legnano, presso la sede sociale della Euro.PA Service srl, corrente in Legnano (Mi), Via Cremona, 1 (nel seguito "**Euro.PA Service**" o la "**Società**"),

fra

il Comune di Legnano, rappresentato dall'assessore Pier Antonio Luminari, il Comune di Parabiago, rappresentato dall'assessore Carlo Raimondi, il Comune di Villa Cortese, rappresentato dall'assessore Elena Maria Ubiali, il Comune di Arconate, rappresentato dal Sindaco Andrea Colombo, il Comune di Buscate, rappresentato dall'assessore Filippo Parlatore, il Comune di Canegrate, rappresentato dall'assessore Vito Spirito, il Comune di Magnago, rappresentato dal Sindaco Carla Picco, il Comune di Bernate Ticino, rappresentato dall'Assessore Ponciroli Mauro, il Comune di Casorezzo, rappresentato dal Vicesindaco Rosella Giola, il Comune di Castano Primo, rappresentato dall'assessore Carola Bonalli, il Comune di Cuggiono, rappresentato dal Vicesindaco Marco Testa, il Comune di Dairago, rappresentato dal Sindaco Pier Angelo Paganini, il Comune di Inveruno, rappresentato dal Sindaco Sara Bettinelli, il Comune di Robecchetto con Induno, rappresentato dall'assessore Davide Luigi Scalzo, il Comune di Turbigo, rappresentato dal Sindaco Christian Garavaglia,

nel seguito definiti, se considerati congiuntamente, gli "**Enti Locali**" e/o le "**Parti**"

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti e società in forza delle deliberazioni che si accludono in copia semplice al presente verbale,

PREMESSO

- 1) Che Euro.Pa S.r.l., con sede in Legnano, Via Cremona 1, avente un capitale sociale di € 86.800 (nel seguito "**Euro.PA**"), è società costituita nel 2006 mediante lo scorporo di

alcune attività di Euroimpresa Legnano Srl, svolge attività di carattere strumentale a beneficio dei propri soci, e partecipata dai seguenti soggetti :

Soci	Quote di partecipazione
Comune di Arconate	4,15%
Comune di Bernate Ticino	4,15%
Comune di Buscate	4,15%
Comune di Busto Garolfo	4,15%
Comune di Casorezzo	4,15%
Comune di Castano Primo	4,15%
Comune di Cuggiono	4,15%
Comune di Dairago	4,15%
Comune di Inveruno	4,15%
Comune di Magnago	4,15%
Comune di Parabiago	4,15%
Comune di Robecchetto con Induno	2,07%
Comune di Turbigo	4,15%
Comune di Vanzaghelo	4,15%
Euroimpresa Legnano Srl	35,54 %
AMGA Legnano SpA	4,23%
ASM Magenta Srl	4,23%

- 2) che la società a totale partecipazione pubblica AMGA Legnano S.p.A., nel seguito "AMGA", avente sede in Legnano, via per Busto Arsizio 53 è partecipata dagli Enti Locali di seguito

elencati, i quali, a fronte di tale partecipazione, partecipavano in via indiretta alla società controllata AMGA Service Srl:

Socio	Percentuale di partecipazione
Comune di Legnano	65,30%
Comune di Parabiago	17,54%
Comune di Canegrate	7,51%
Comune di Villa Cortese	5,13%
Comune di Arconate	4,33%
Comune di Buscate	0,13%
Comune di Magnago	0,06 %;

- 3) che in data 14 novembre 2012 è stato sottoscritto tra gli Enti Locali Soci di AMGA Legnano S.p.A. un Protocollo di Intesa (il "**Protocollo**") finalizzato, fra l'altro, a : i) in generale, valorizzare il Gruppo AMGA Legnano SpA anche quale strumento di sviluppo di politiche territoriali; ii) effettuare una ricognizione dei limiti e dei vincoli operativi cui sono soggette AMGA e le altre società del Gruppo, con i relativi impatti strategici ed organizzativi sulle attività svolte; iii) individuare ed analizzare i contratti in corso tra il Gruppo AMGA e gli Enti Locali soci, onde stabilirne l'esatta natura giuridica, in particolare in relazione alla necessità del pieno rispetto dei vincoli normativi e giurisprudenziali in materia;
- 4) sulla base del Protocollo è stato insediato un Tavolo di Lavoro composto da rappresentanti degli Enti Locali Soci di AMGA, che ha rilevato la necessità di :
 - superare la commistione, ad oggi esistente all'interno del Gruppo stesso, fra servizi pubblici locali materialmente erogati tramite la controllata la società AMGA Service Srl, con sede in Legnano, Via per Busto Arsizio 53 ("**AMGA Service**") e servizi strumentali; tale commistione è espressamente vietata, oltre che dalla normativa testé richiamata, sia da pronunce della Corte dei Conti (cfr. Sez. reg. controllo per la Lombardia, parere n. 517/2011/PAR del 17 ottobre 2011) sia dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 3767 del 12 giugno 2009; Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sent. 4 agosto 2011, n. 17) ;

- dare vita ad un soggetto, controllato direttamente dagli Enti Locali, che gestisca in via esclusiva i c.d. servizi strumentali, previa acquisizione della disponibilità degli Enti Locali soci del Gruppo ad affidare a tale soggetto ulteriori attività rispetto a quelle attuali, in modo da realizzare quelle sinergie che garantiscano una piena sostenibilità economico finanziaria individuando, nel contempo, eventuali altri Enti Locali interessati all'esternalizzazione di tali servizi, previo ingresso nel capitale della società strumentale una volta completato il processo di scorporo di quest'ultima;
 - individuare, l'ottimale modalità giuridica con cui attuare lo scorporo di cui al precedente punto, tenendo conto dei vincoli derivanti, nella fattispecie concreta, dall'art. 4 del D.L. n. 95/2012 (sulla dismissione delle società che nell'anno 2011 abbiano un fatturato superiore al 90% per servizi ai Comuni soci) nonché dall'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010 (sui limiti alle partecipazioni societarie dei Comuni sotto i 30 ed 50 mila abitanti);
 - dotare tale nuovo soggetto di una dimensione economico finanziaria sufficientemente solida, conferendo allo stesso ulteriori funzioni, anche nell'ottica delle previsioni della recente normativa in materia di gestioni associate;
- 5) che Euro.PA si palesava carente del requisito di cui alla lettera a) del comma 32 dell'art. 14 del D.L. 31.5.2010 n. 78;
- 6) che, peraltro, il richiamato art. 14 comma 32 del d.l. n. 38/2010 prevede espressamente che le disposizioni aventi ad oggetto la dismissione delle partecipazioni societarie da parte degli Enti Locali al di sotto dei 30.000 abitanti non si applichino nel caso di società aventi il capitale sociale distribuito in misura corrispondente agli abitanti degli Enti Locali Soci;
- 7) che, pertanto, gli Enti Locali hanno convenuto, alla luce di quanto esposto alle premesse che precedono, sui seguenti principi ed obiettivi comuni:
- i. l'esigenza di salvaguardare il patrimonio economico e di competenze costituito dalle due società strumentali AMGA Service ed EuroPA, anche alla luce, per quanto riguarda EuroPA, dell'esigenza di non deprimere il valore delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni nella società stessa, di cui appare assai arduo il collocamento sul mercato delle relative quote nell'attuale contesto economico (e non applicandosi - attesa l'inapplicabilità

dell'art. 4 del d.l. 95/2012 – della facoltà di affidamento quinquennale dei servizi ivi prevista);

- ii. l'opportunità di razionalizzare le partecipazioni societarie detenute dagli Enti Locali, con riduzione del numero dei soggetti partecipati;
- iii. l'esigenza di trasferire ad un unico soggetto, già esistente, l'erogazione di tutti i servizi strumentali attualmente fruiti dagli Enti Locali, nonché di altri servizi strumentali che possano integrare gli affidamenti esistenti, in un'ottica di sinergia orientata al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- iv. la necessità di rendere tale unico soggetto strumentale conforme alla disciplina in materia di in house providing (in particolare mediante l'uscita dalla compagine sociale dei soggetti con natura giuridica privatistica); occorre infatti sottolineare che l'affidamento in house dei servizi strumentali risulta ancora possibile senza limitazioni come chiarito dalla Corte dei Conti, Sez. Controllo Liguria, n. 53/2013, la quale ha precisato che l'obbligo di dismissione previsto dall'art. 4 comma 1 del d.l. 95/2012 non trova applicazione nel caso di società in house già esistenti, in virtù della natura speciale della disposizione del comma 8 del medesimo art. 4.

8) Pertanto gli Enti Locali hanno convenuto sull'opportunità di utilizzare Euro.Pa srl per dar vita alla descritta società strumentale unica, nella quale far confluire, con le modalità in appresso descritte, i rami d'azienda esercenti i servizi strumentali attualmente presenti nel Gruppo AMGA, previa ridefinizione dell'assetto sociale di Euro.PA stessa mediante:

- i. l'uscita dalla compagine sociale dei soggetti aventi natura giuridica privatistica;
- ii. la riparametrazione delle quote sociali tra gli Enti Locali in proporzione al numero degli abitanti, conformemente al disposto dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78/2010, tenendo conto della volontà espressa del Comune di Busto Garolfo di vendere completamente le proprie quote;
- iii. l'attribuzione ad Euro.PA della nuova denominazione sociale;
- iv. il successivo trasferimento alla nuova società dei rami d'azienda del Gruppo AMGA afferenti i servizi strumentali, con conseguente dismissione, tramite liquidazione e/o fusione per incorporazione, di AMGA Service;

9) che in data 6 dicembre 2013, tramite Conferenza di Servizi, il cui verbale si intende qui richiamato a formare parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, gli Enti Locali hanno statuito:

- i. di redistribuire le quote del capitale sociale di EuroPA Legnano in misura proporzionale agli abitanti, in conformità al disposto dell'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010, tenendo conto della volontà espressa del Comune di Busto Garolfo di vendere completamente le proprie quote;
 - ii. di ampliare, contestualmente, la compagine sociale agli Enti Locali soci della società AMGA Legnano SpA che non fossero già soci di EuroPA;
 - iii. l'attribuzione ad Euro.PA della nuova denominazione sociale "Euro.PA service";
 - iv. di dar vita a EuroPA Service quale società strumentale unica per tutti gli Enti Locali;
 - v. di approvare lo scorporo dei servizi strumentali, con i relativi rami d'azienda, dal gruppo AMGA, con attribuzione degli stessi a EuroPA Service;
 - vi. di rendere EuroPA Service conforme alla disciplina comunitaria in materia di in house providing, mediante: 1) l'adozione di un nuovo statuto; 2) la stipula di una Convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo; 3) l'esclusione dei soci aventi natura giuridica privatistica, ASM Srl, AMGA Legnano SpA, Euroimpresa Legnano Srl;
- 10) che con atto di cessione delle partecipazioni avvenuto in data 23 ottobre 2014 n. 7452/4679 di repertorio a rogito dott.ssa Maria Lenaro Notaio in Samarate (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Varese in data 3 novembre 2014 al n. 11654 serie 1T ed iscritto al Registro Imprese di Milano in data 7 novembre 2014), gli Enti Locali hanno proceduto all'acquisto delle quote dai tre soggetti a natura privatistica di cui alla precedente lettera a-v), ed hanno altresì proceduto alla redistribuzione del capitale in misura corrispondente agli abitanti di ciascun Comune socio e che, pertanto, alla data odierna Euro.PA risulta partecipata al 100% dagli Enti Locali;
- 11) che il controllo analogo si intende come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa manus del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione;
- 12) che nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e

- controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato;
- 13) che quanto sopra trova conferma nella Proposta di Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione pubblicata dalla Commissione Europea il 20.12.2011, nell'ambito del procedimento di consultazione COM(2011) 897 definitivo 2011/0437 (COD), all'art. 15;
- 14) che ai sensi delle precitate disposizioni, è necessario confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Euro.PA Service quale organismo dedicato per lo svolgimento di servizi strumentali nei confronti degli Enti Locali Soci;
- 15) che per effetto delle modifiche allo statuto sociale apportate con atto a rogito dott.ssa Maria Ienaro Notaio in Samarate in data odierna 20/11/2014, la Società risulta configurata come soggetto a partecipazione pubblica necessariamente totalitaria, vincolata a realizzare in via esclusiva la propria attività con gli Enti Locali Soci ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 223/2006;
- 16) che il predetto statuto, quale risultante dalle succitate modifiche, prevede l'impegno degli Enti Locali Soci a sottoscrivere un'apposita convenzione con la quale garantirsi reciprocamente un adeguato controllo sulla Società, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali, nonchè disciplinare le modalità di coordinamento dei relativi poteri di indirizzo e di controllo sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- 17) che ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni «al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati», prevedendo anche la costituzione di «uffici comuni» ovvero "la delega di funzioni" da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- 18) che gli Enti Locali Soci intendono ora definitivamente confermare la natura della Società EuroPA Service quale organismo dedicato per lo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale, dando in particolare attuazione alla citata disposizione statutaria, e realizzare pertanto un controllo congiunto sulla società medesima, analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la sottoscrizione della presente

convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. (in seguito per brevità denominata anche Convenzione);

- 19) che EuroPA Service Srl, pertanto, dovrà porsi anche quale organismo di indirizzo ed esercizio del controllo analogo delle società controllate qualificabili come "società in house providing";
- 20) che esigenze di contenimento di costi, nell'attuale quadro di generale riduzione della spesa pubblica, impongono di limitare anche gli oneri derivanti dal funzionamento dagli organi societari.

Tutto ciò premesso e ritenuto, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra gli Enti Locali Parti della presente convenzione si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Scopo della convenzione.

1. Le Parti convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo *in house* per lo svolgimento, in via esclusiva, di servizi strumentali. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti, di natura parasociale, finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi;
2. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra gli Enti e la Società, nel rispetto delle norme di legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione, senza alcuna autonomia decisionale da parte della società controllata; pertanto, la Società rappresenta un prolungamento amministrativo degli Enti soci che se ne avvalgono per un perseguimento, in forma associata, dell'interesse Pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/90 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Costituzione.
3. Si dà espressamente atto che la presente convenzione, destinata ad essere sottoscritta tra tutti i Soci per dare luogo alla cooperazione tra enti locali, è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

Articolo 2 – Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.

1. Le Parti convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31.12.2050, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.
2. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione, espressa in forma scritta.
3. Rimane comunque in facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della Convenzione, purchè tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.
4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione e con le medesime forme e procedure adottate per l'approvazione della convenzione stessa.

Articolo 3 – Capitale di EuroPA Service Srl

I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 1 dello statuto della Società, a garantire che la quota di capitale pubblico in Europa Service non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata delle società stessa.

Articolo 4 – Modifiche statutarie.

1. I Soci danno atto che, conformemente alle deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione dell'operazione, lo statuto della Società è stato modificato secondo quanto riportato nell'allegato 1 della presente Convenzione.

Articolo 5 – Amministrazione della Società.

1. I Soci si impegnano affinché gli amministratori della Società siano scelti nel rispetto delle norme vigenti in materia (con particolare riguardo alla normativa in materia di rispetto della parità di genere ed alla prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti

Locali) fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e/o professionale. Il relativo curriculum professionale dovrà essere depositato presso la società all'atto della nomina. Il Presidente della Società sarà nominato dall'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri previsti dalla Legge per la gestione della società, che peraltro dovranno essere esercitati in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione e dallo Statuto sociale. Al riguardo, le Parti si danno atto che, nello Statuto allegato sub 1, in ragione della natura giuridica di società a responsabilità limitata di Euro.PA srl, è stato possibile attribuire una rilevante serie di poteri gestionali ai soci riuniti in Assemblea della società. Pertanto, al Coordinamento soci sono attribuite competenze di carattere marcatamente strategico e di autorizzazione degli atti fondamentali, oltre che di controllo.
3. Il Coordinamento dei Soci propone gli indirizzi per l'attribuzione dei poteri delegati agli Amministratori.

Articolo 6 - Coordinamento dei Soci. Controllo dei soci

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il Coordinamento dei Soci (il "Coordinamento"), composto da un membro in rappresentanza di ciascuno dei Soci, nominato con provvedimento del competente organo comunale e suo delegato, anche in funzione delle materie da trattare. E' facoltà degli Enti Locali conferire delega, per singole riunioni, ad altro Comune, che potrà essere delegato anche da più Enti Locali.
2. L'approvazione, da parte degli Enti Locali Soci, riuniti in Assemblea, ovvero tramite idonea decisione dei soci, rappresenta, in uno con il Coordinamento Soci di cui al precedente, la modalità individuata per l'esercizio del controllo analogo. Pertanto, tutte le decisioni strategiche e quelle più importanti per la vita della società sono riservate alla competenza dei Soci e/o del Coordinamento Soci.
3. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno quattro riunioni all'anno. A tali riunioni il Coordinamento può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori con delega della Società.

4. Al Coordinamento spetta altresì la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima. Il Budget e gli atti strategici maggiormente significativi, nonché gli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria possono essere approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci solo previo parere del Coordinamento, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata. L'Assemblea ove deliberi in senso difforme dal parere del Coordinamento, sarà tenuta a motivare specificamente la propria decisione.
5. Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Oltre alla relazione prevista dall'articolo 26 dell'allegato Statuto, la Società inoltra semestralmente al Coordinamento idonei referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell'attività della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità e redditività della gestione che indichino gli scostamenti dal budget con le relative analisi. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società.
6. I componenti del Coordinamento sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali degli Enti Soci, che possono chiederne l'audizione.
7. In ogni caso, ciascun socio avrà il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza. Sono comunque fatti salvi specifici diritti attribuiti dalla legge a determinati soggetti nei confronti delle società partecipate dagli Enti Locali (con particolare riferimento all'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000). Qualora, invece, gli Enti Locali soci richiedano informazioni o documenti concernenti l'attività della società o del gruppo nel loro complesso (ad esempio informazioni di carattere patrimoniale, economico – finanziario, societario, ecc.) la relativa richiesta andrà inoltrata alla società ed al Coordinamento, ed il relativo riscontro sarà fornito dal Coordinamento;
8. Il Coordinamento avrà facoltà di istituire dei tavoli tecnici per la verifica della qualità dei servizi resi dal gruppo e sul rispetto dei contratti di servizio, con la partecipazione dei funzionari comunali di volta in volta interessati; tali analisi daranno luogo a specifiche relazioni da sottoporre agli Enti Locali per il tramite del coordinamento;
9. Inoltre, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, la Società dovrà trasmettere al Coordinamento le

convocazioni del Consiglio di Amministrazione, i relativi Ordini del Giorno ed i successivi verbali, nonché le convocazioni dell'Assemblea, i relativi materiali a corredo ed i conseguenti verbali.

La società dovrà altresì trasmettere al Coordinamento:

- a. ogni attività o progetto, limitatamente alle attività di maggiore importanza, che non sia ricompreso nelle Relazioni annuali di cui all'art. 25 dello Statuto e nella Relazione Previsionale di cui all'art. 26 dello Statuto, nonché nel Budget approvato dal Coordinamento e dall'Assemblea;
 - b. la proposta di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'assemblea, in luogo dei 15 gg. previsti ordinariamente dalla legge per gli azionisti;
 - c. proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del capitale;
10. Il Coordinamento si pronuncia entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza. In caso di mancato pronunciamento del Coordinamento nel suddetto termine, può prescindere dal parere dello stesso Coordinamento;
11. Le Parti si danno atto che il sistema di controlli introdotto dalla presente Convenzione assolve solo in parte alle esigenze sottese all'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012. Pertanto, le Parti si danno altresì atto che il predetto sistema di controlli dovrà essere implementato in modo da consentire a ciascun Ente Locale di adempiere a quanto previsto dal citato d.l. 174/2012, segnatamente con riferimento all'introduzione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, in modo da consentire all'Ente di procedere al monitoraggio periodico previsto dalla norma citata.

Articolo 7 – Funzionamento del Coordinamento dei Soci.

1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
2. Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è

convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci e negli ulteriori casi previsti dall'articolo 6, comma 3, anche su richiesta di ogni Socio componente il Coordinamento medesimo. Il Coordinamento è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.

3. Il Coordinamento è regolarmente costituito e delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri a condizione che venga raggiunto almeno il 51% del capitale sociale. Dovendosi garantire comunque la pronuncia del Comitato, in seconda convocazione il Comitato si intende validamente riunito con la presenza di almeno numero 3 membri e le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte con la maggioranza del capitale sociale. Sono comunque obbligatori la presenza e il voto favorevole del membro interessato nell'ipotesi l'argomento riguardi servizi ad esso appartenenti. Delle sedute è redatto apposito verbale.
4. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato dall'organismo medesimo.
5. Ove ritenuto opportuno, il Coordinamento potrà avvalersi di una Segreteria Tecnica, da istituirsi a cura del Coordinamento medesimo.
6. Ogni comunicazione indirizzata al Coordinamento dovrà essere trasmessa alla Segreteria Tecnica, ove istituita, agli indirizzi comunicati da parte del Coordinamento; in mancanza, la comunicazione andrà indirizzata alla Società, che provvederà all'inoltro ai componenti del Coordinamento.

Articolo 8 – Recepimento della Convenzione.

Gli Enti Locali si impegnano a far recepire la presente Convenzione all'Assemblea dei Soci di Euro.PA Service Srl; l'Assemblea, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo su Euro.PA Service Srl di cui all'articolo 1 della Convenzione.

Articolo 9 – Recesso.

1. Gli Enti Locali non possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza.
2. Peraltro, la perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

Articolo 10 – Foro competente

Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa alla competenza del Foro di Milano.

Articolo 11 – Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci alla Convenzione.

1. I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni o i diritti di opzione sulle partecipazioni di nuova emissione, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, esclusivamente ad altri soggetti pubblici, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la presente Convenzione.
2. La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente Convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.
3. Per effetto della sottoscrizione della Convenzione, l'Ente Locale Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

Articolo 12 – Limiti alle modifiche dello statuto della Società.

Le previsioni inserite nello statuto della Società in conformità alla presente Convenzione potranno essere abrogate, modificate o comunque derogate solo previa modifica della presente Convenzione. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni di carattere meramente formale e di adeguamento normativo.

Articolo 13 - Sottoscrizione della Convenzione, partecipazione successiva, entrata in vigore.

L'entrata in vigore della presente Convenzione è subordinata alla sottoscrizione iniziale della medesima da parte di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale della Società.

Articolo 14 – Superamento di precedenti accordi fra i Soci.

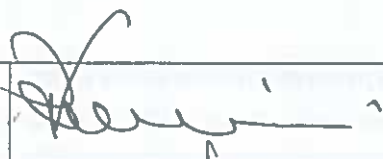
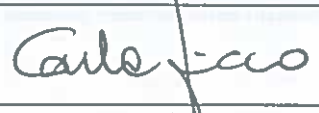
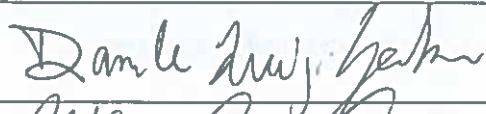
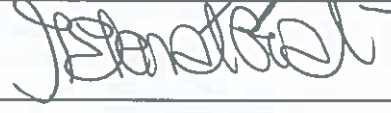
Dalla data di decorrenza della presente Convenzione, si intende superato ogni altro eventuale precedente accordo tra i Soci relativo all'attività della Società.

Articolo 15 – Spese e oneri.

1. Le spese della presente Convenzione saranno a carico della Società.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'articolo 11, Tariffa I, del d.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

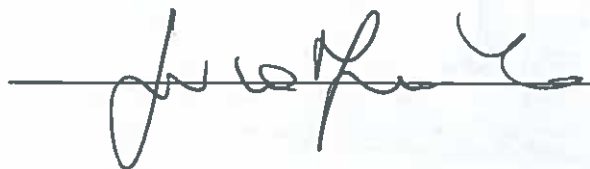
Ente	Firma
Comune di Arconate	
Comune di Bernate Ticino	
Comune di Buscate	
Comune di Canegrate	
Comune di Casorezzo	
Comune di Castano Primo	
Comune di Cuggiono	
Comune di Dairago	
Comune di Inveruno	

Comune di Legnano	
Comune di Magnago	
Comune di Parabiago	
Comune di Robecchetto con Induno	
Comune di Turbigo	
Comune di Villa Cortese	

ADESIONE

Letto, approvato e sottoscritto

La Società partecipata



STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione e natura giuridica

1. È corrente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di Società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, una Società a responsabilità denominata:

"Euro.PA Service S.R.L."

2. La Società è a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, di Enti Locali Soci.

È esclusa la partecipazione alla Società di capitali privati.

3. La Società costituisce un modello organizzativo in house degli Enti Locali Soci per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza e la gestione di servizi pubblici locali.

4. Gli Enti Locali titolari - direttamente o indirettamente (tramite società a partecipazione pubblica) - del capitale sociale esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi per il tramite del Coordinamento Soci di cui all'art. 24 del presente Statuto ed ai sensi della Convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 menzionata al predetto articolo del presente Statuto, e la Società realizza la propria attività con gli enti locali che la controllano, nei limiti di cui al successivo art. 2 comma 3.

Articolo 2 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento in favore degli Enti Locali Soci, dei seguenti servizi strumentali:

- Manutenzione edile, impiantistica e infrastrutturale immobili e loro pertinenze.

- Installazione e manutenzione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.

- Installazione e manutenzione impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, scale mobili e simili.

- Installazione e manutenzione impianti di protezione antincendio.

- Gestione calore (gestione impianti termici e fornitura combustibile: c.d. "servizio energia e tecnologico"); servizi di supporto alla realizzazione di impianti fotovoltaici; Servizio di verifica impianti termici ex L. 10/91; servizi di efficientamento energetico;

- Funzioni di centrale di committenza (Stazione Unica Appaltante);

- Servizi di supporto all'attività di progettazione e gestione di opere di interesse pubblico: pianificazione e programmazione di interventi di urbanizzazione pubblica in genere;
- Supporto alla pianificazione e programmazione del Piano triennale delle opere pubbliche; elaborazione di progetti per opere per conto proprio o commissionate degli Enti Locali Soci, non nei confronti del pubblico; realizzazione e gestione di aree per l'insediamento di attività economiche e produttive di interesse pubblico;
- Gestione manutentiva e amministrativa immobili, di proprietà e/o competenza comunale, concessi/locati a terzi e/o non utilizzati (stipula contratti di locazione e loro rinnovo; determinazione e ricalcolo dei canoni; gestione delle attività ordinarie relative al condominio; attivazione e gestione dei procedimenti di rilascio degli immobili);
- Gestione manutentiva e amministrativa impianti sportivi, di proprietà e/o competenza comunale;
- Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di immobili civili e industriali, pubblici e privati, strade e piazze;
- Manutenzione strade, ordinaria e straordinaria, progettazione e realizzazione di nuovi tratti stradali;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria, progettazione e realizzazione segnaletica verticale, orizzontale e semaforica, compreso sistemi integrati di controllo del traffico e di accesso ai centri urbani ed i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, e quant'altro attinente alla mobilità collettiva;
- Servizio spazzamento neve e spargimento prodotti antighiaccio;
- Gestione di parcheggi ed aree attrezzate per la sosta, compreso attività di rimozione veicoli;
- Progettazione, realizzazione, cura e manutenzione del paesaggio, del verde e dell'arredo urbano;
- Attività a sostegno e complemento di manifestazioni culturali, turistiche, sportive, ricreative od eventi in genere;
- Gestione eventi fieristici;
- Servizi a supporto delle attività di informazione e comunicazione di cui alla Legge 7 giugno 2000 n. 150;
- Gestione di spazi culturali quali biblioteche e mediateche, gestione dell'attività di acquisizione, catalogazione, inventariazione e prestito di volumi e riviste; servizio di valorizzazione e promozione delle risorse culturali, realizzazione di eventi e manifestazioni;
- Gestione integrata cimiteriali, compreso prestazioni cimiteriali e manutenzione/realizzazione strutture cimiteriali;
- Interventi di ripristino immediato in caso di pericolo per l'incolumità a cose o persone (c.d. reperibilità pubblica incolumità); attività a supporto del servizio di Protezione civile;
- Gestione entrate comunali (accertamento e riscossione tributi

locali) ed affissioni; realizzazione, manutenzione e gestione nuovi impianti per pubbliche affissioni e impianti pubblicitari;

- Servizi di ristorazione nelle scuole comunali (mensa scolastica);
- Servizio di rimozione di manifesti abusivi e cancellazione scritte;
- Sviluppare, fornire ed aggiornare supporti e procedure informatizzate applicabili alle aree funzionali della pubblica amministrazione locale, in via indicativa e non esaustiva alle aree amministrativa, demografica, contabile, finanziaria, tributi, tecnico territoriale, servizi e relazioni pubbliche;
- Sviluppare, aggiornare e gestire i collegamenti funzionali delle Pubbliche Amministrazioni Locali con le banche dati catastali;
- Attività di gestione degli strumenti amministrativi e informatici e servizi connessi, a supporto delle aggregazioni comunali nell'ambito della gestione associata dei servizi sovra comunali;
- Servizi di Information Communication Technology; Gestione di banche dati integrate (es. SUAP/GIS/SIT); gestione dei sistemi e delle reti informatiche comunali; Gestione reti wireless per la fornitura di connettività a banda larga; Servizi di videosorveglianza e controllo accessi; attività a favore degli Enti Soci, anche di ICT, finalizzate allo sviluppo del modello Smart City;
- Servizi pedagogici e Socio assistenziali, purché non configurabili come servizi pubblici locali;
- Servizi di assistenza e supporto al reperimento di finanziamenti pubblici, nazionali, regionali, comunitari e privati (fondi, casse).

2. La Società può svolgere altre prestazioni connesse o complementari a quelle sopraindicate purché marginali ed accessorie al conseguimento dell'oggetto sociale.

3. La Società non può costituire né assumere partecipazioni in altre Società o enti, ad eccezione di società a partecipazione totalmente pubblico, diretta o indiretta, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

E' vincolata a svolgere la propria attività con gli Enti Locali Soci, e non può operare con altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara e non può assumere partecipazioni in altre Società o enti, se non nei limiti di cui all'art. 16 comma 3 del D.lgs. 175/2016, ai sensi del quale oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli Enti Locali Soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

4. Nei limiti in cui ciò sia consentito dalle vigenti disposizioni di legge, le attività e i servizi di cui ai commi precedenti potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente - tramite affidamento a terzi nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti della P.A. - e potranno estendersi dalla fase di studio fino a quella di progettazione, cui attenderà per conto proprio, direzione lavori ed esecuzione di opere e/o impianti, nonché alla relativa gestione.

5. La Società può, inoltre, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge, compiere eventuali operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie connesse con l'oggetto sociale e/o ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello stesso, ivi compresa la facoltà di stipulare mutui e finanziamenti, concedere garanzie personali e reali di qualsiasi genere. In particolare l'attività finanziaria e la concessione di garanzie potrà essere esercitata esclusivamente in via non prevalente ma complementare e non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Articolo 3 - Sede

1. La Società ha sede in Legnano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo Amministrativo ha facoltà di modificare l'indirizzo (via e numero civico) della sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

2. L'Organo Amministrativo potrà deliberare la istituzione e la soppressione di succursali, stabilimenti, depositi, agenzie e rappresentanze in qualunque località per cui, alla luce della natura della Società e delle limitazioni territoriali all'attività della stessa, risulti opportuno, purché essi non abbiano natura di sedi secondarie

Articolo 4 - Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta).

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro

2. La Società è a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, di Enti Locali, incedibile a privati.

3. È pertanto da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di partecipazioni idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico, seppur indiretto. È fatto divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese di ogni trasferimento di partecipazioni effettuato in violazione della

previsione di cui al presente comma. La condizione di cui al presente comma dovrà essere rispettata anche nel caso di decisioni di aumento del capitale sociale di cui al comma seguente.

4. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c. e del D. Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi aventi i requisiti di legge; in tal caso, spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

6. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'Assemblea ivi indicata.

7. La Società può richiedere ai Soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi.

8. Può inoltre, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Finanza Locale, richiedere ai Soci finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, secondo quanto deliberi l'Assemblea, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata od indeterminata.

9. La richiesta di versamenti e/o finanziamenti può essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

10. È attribuita alla competenza dei Soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

Articolo 6 - Domiciliazione

1. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo o del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni

L'Acquisto di partecipazioni è consentito a coloro che ne hanno i requisiti di cui al D. Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 commi 1 e 2 e dell'art. 5 comma 1 del predetto D. Lgs..

1. Subordinatamente al rispetto delle condizioni previste all'art. 5 comma 2 del presente Statuto, le partecipazioni sono liberamente trasferibili nei confronti di Soci.

2. Il Socio che intenda alienare a terzi le proprie partecipazioni deve prima offrirle in vendita agli altri Soci, i quali hanno

diritto di prelazione.

3. L'offerta di vendita deve essere comunicata all'Organo Amministrativo, dall'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale deve essere indicato il prezzo a cui si intende vendere le partecipazioni e le condizioni di pagamento.

4. L'Organo Amministrativo entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno comunicare a tutti i Soci, risultanti dal Registro delle Imprese, l'offerta di vendita.

5. Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi sopra indicati. I Soci dovranno spedire entro il detto termine alla Società lettera raccomandata nella quale comunicheranno l'eventuale esercizio della prelazione.

6. Qualora taluno dei Soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri Soci possono - sostituirsi ad esso nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, facendone richiesta contestuale all'atto dell'esercizio della prelazione a loro riservata. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, ovvero di esercizio dello stesso solo da parte di alcuni Soci, si applicherà la clausola di cui al successivo comma 8.

7. Nel caso non si raggiungesse l'accordo sul prezzo, questo sarà determinato da un arbitratore, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale ove ha sede la Società, e la vendita dovrà essere perfezionata entro quindici giorni successivi alla determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore.

8. La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutte le partecipazioni poste in vendita e non parzialmente. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 5 non si raggiungessero adesioni per tutte le partecipazioni poste in vendita, l'Organo Amministrativo comunicherà senza indugio al Socio alienante l'esito negativo e quest'ultimo potrà liberamente cedere, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, le partecipazioni offerte in prelazione nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalle norme di cui al D.lgs. 175/2016.

Articolo 8 - Clausola di gradimento

1. Qualsiasi negozio traslativo inter vivos, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito che abbia ad oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine Sociale e che abbiano i requisiti di legge, della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di partecipazioni è subordinato al gradimento espresso, a maggioranza del capitale sociale, dall'Assemblea dei Soci; per la determinazione del relativo quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea non si terrà

conto del Socio alienante.

2. Nel caso in cui il trasferimento predetto sia l'effetto indiretto di una più complessa operazione (per esempio: di una fusione, di una scissione, di una cessione o di un conferimento di azienda) l'avente causa del trasferimento delle partecipazioni o dei diritti di cui sopra è obbligato a offrire agli altri Soci della presente Società l'acquisto delle partecipazioni o dei diritti di sua titolarità della presente Società entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui sono avvenuti i trasferimenti o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, il dante causa e l'avente causa del trasferimento delle partecipazioni o dei diritti di cui sopra sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle partecipazioni o dei diritti predetti (determinato con la procedura di arbitraggio di cui sopra).

3. Il gradimento può essere negato qualora il potenziale acquirente non sia in grado di apportare affidamenti alla Società di servizi, forniture od altre attività, utili a contribuire allo sviluppo dell'attività della Società.

4. Non sono sottoposti a giudizio di gradimento, i trasferimenti nei confronti di altri Soci.

5. Il Socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'Organo Amministrativo, illustrando l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

6. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà, a sua volta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare a tutti i Soci, risultanti dal Registro delle Imprese, l'intenzione di vendita dell'alienante, unitamente alle informazioni di cui al precedente comma 5. Con la medesima comunicazione, l'Organo Amministrativo convocherà l'Assemblea dei Soci perché si pronunci ai sensi del precedente comma 1, motivando l'eventuale non gradimento.

7. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione Assembleare, l'Organo Amministrativo deve comunicare al Socio alienante ed al terzo potenziale avente causa la decisione dei Soci in merito al gradimento o al non gradimento; se il gradimento non viene concesso, occorre inoltre corredare detta decisione con l'illustrazione delle ragioni per le quali il gradimento è stato negato. In mancanza di risposta entro il predetto termine, il gradimento si intende concesso.

8. Se il gradimento viene negato, al Socio alienante compete il diritto di recesso.

9. Se il gradimento viene negato, gli altri Soci possono comunque esercitare il diritto di prelazione intendendosi la comunicazione di cui al precedente comma 5 come proposta del proponente agli altri Soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

10. Se il gradimento viene concesso, compete comunque agli altri

Soci il diritto di prelazione e la richiesta di gradimento si intende come proposta del proponente agli altri Soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

11. L'Organo Amministrativo, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 6, dovrà altresì verificare se l'eventuale trasferimento rispetti le condizioni dettate dal D.lgs. 175/2016 e comunicare all'Assemblea, convocata ai sensi del precedente comma 6, l'esito di tale verifica.

Articolo 9 - Recesso

1. Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- f) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.

2. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

3. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c..

4. Non sono previste ulteriori ipotesi di recesso.

5. Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

7. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

8. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di ogni effetto e di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo

legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 10 - Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del Socio.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

1. Nelle ipotesi previste dal precedente articolo 9 le partecipazioni saranno rimborsate al Socio in proporzione del patrimonio Sociale. Il patrimonio della Società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo o del revisore, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9 comma 8.

2. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali. I seguenti elementi di bilancio saranno rettificati con i criteri nel seguito indicati, tenendo sempre conto del connesso effetto fiscale:

- immobili, in base al valore di comune commercio;
- cespiti acquisiti mediante leasing o realizzati in economia in tutto o in parte significativa, in base al minore tra il valore di sostituzione e il valore economico tecnico;
- rimanenze valutate a costi storici (LIFO o altri metodi) in base al valore presumibile di realizzo per i prodotti finiti e al costo di sostituzione per le materie prime e semilavorati, tenendo conto dell'obsolescenza;
- crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo;
- fondi rischi secondo ragionevoli stime;
- debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione.

3. Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri.

4. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

5. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di uno o più Soci e/o di terzi concordemente individuati dai Soci medesimi.

6. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto, la Società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

Articolo 12 - Unico Socio

1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo Socio o muta la persona dell'unico Socio, gli Amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.
2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei Soci, gli Amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
3. L'unico Socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
4. Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel Registro delle Imprese e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e controllo
La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 14 - Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico ovvero, a scelta dei Soci, nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e segnatamente dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 175/2016 modificato dal D. Lgs. 100/2017, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, dotati dei requisiti di onorabilità e di professionalità e autonomia previsti dalla legge. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli Amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 nel rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di 1/3 (un terzo).
2. La nomina dell'Amministratore Unico o degli Amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione avviene su decisione dei Soci.
3. L'Amministratore Unico o gli Amministratori, nel caso in cui possa essere nominato e venga nominato un C.d.A., possono essere anche non Soci.
4. L'Amministratore Unico o gli Amministratori, nel caso in cui possa essere nominato e venga nominato un C.d.A., non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti di Società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.lgs. 175/2016, essi hanno l'obbligo

di riversare i relativi compensi alla Società di appartenenza.

5. L'Amministratore Unico o gli Amministratori, nel caso in cui possa essere nominato e venga nominato un C.d.A., devono farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dal quinto comma dell'art. 2475 c.c. e dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.

Articolo 15 - Divieto di concorrenza

Salvo diversa deliberazione dei Soci, si applica ai componenti dell'Organo Amministrativo, il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., per quanto applicabile in ragione della speciale natura della Società.

Articolo 16 - Durata della carica, revoca, cessazione

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui possa essere nominato e venga nominato un C.d.A., restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai Soci al momento della nomina e sono comunque sempre revocabili in base alle norme di legge in materia.

2. Gli Amministratori sono rieleggibili.

3. L'Organo Amministrativo non ricostituito alla scadenza del termine di cui al comma 1 è prorogato limitatamente al periodo previsto dalle norme specificamente applicabili alle Società in house. Nel periodo di prorogatio l'Organo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma, in caso di nomina del c.d.A., se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

5. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli altri consiglieri rimangono in carica sino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo e devono, senza indugio, sottoporre alla decisione dei Soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla Società.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

1. Qualora venga nominato, nel rispetto delle norme di legge in materia, un C.d.A. e non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso

espresso per iscritto.

3. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compresi l'Organo di controllo o il revisore, adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori. La decisione è assunta nel momento in cui pervengono alla sede della Società i consensi o le adesioni della maggioranza degli Amministratori. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi o le adesioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli Amministratori, ai componenti dell'Organo di controllo o al revisore, redigendo un verbale dal quale risultino:

- i consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non abbiano votato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel minor termine indicato nel testo della decisione.

4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

5. Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 18 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Quando il Presidente lo reputi opportuno od in caso di richiesta di due Amministratori o quando previsto dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

2. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, ai componenti dell'Organo di controllo o al revisore, con uno o più di questi mezzi: fax, telegramma, posta elettronica, recapito a mani degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

5. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i

consiglieri in carica e i componenti dell'Organo di controllo.

6. Le riunioni del Consiglio potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, con le modalità indicate all'art. 29 comma 3 o con modalità analoghe, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, qualora assunte con la forma dell'adunanza dello stesso, se regolarmente convocato, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato almeno dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Nel caso in cui la Società fosse amministrata da un Amministratore Unico questi avrà i necessari poteri per la gestione della Società, occorrenti per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo Sociale, senza eccezione alcuna, fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei Soci ai sensi del successivo articolo 25 comma 3.

2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questi avrà i necessari poteri per la gestione della Società senza esclusione o limitazione alcuna, fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei Soci ai sensi del successivo articolo 25 comma 3. Esso potrà attribuire deleghe di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2475, comma quinto, 2482 bis e 2482 ter c.c.

3. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. È fatto salvo, ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera d) del D. Lgs. 175/2016, il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Articolo 20 - Rappresentanza

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.

2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. La rappresentanza della Società spetta anche al singolo consigliere delegato, se nominato, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 21 - Compensi degli Amministratori

1. All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese

sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. Nel rispetto dei limiti di legge in materia di compensi degli Amministratori di Società pubbliche tempo per tempo vigenti, i Soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, tenuto conto in ogni caso del divieto introdotto dal punto c) comma 9 dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e del divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Articolo 22 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Nei casi richiesti dalla legge o quando l'Assemblea ne ravveda l'opportunità, la gestione sociale è controllata da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale.

2. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

3. La retribuzione dei sindaci è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nei limiti di legge.

4. La nomina, il funzionamento, le competenze, i poteri e la durata in carica dei sindaci sono regolati dalle disposizioni dettate in materia per le Società per azioni, in quanto compatibili, nonché in materia di Società a capitale pubblico, mediante partecipazione diretta o indiretta di Enti Locali Soci.

5. L'Assemblea, se non istituisce un Organo di controllo ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, è tenuta a nominare un Revisore dei conti. La retribuzione del Revisore è stabilita, nei limiti previsti dalla legge, dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

6. La nomina, il funzionamento, le competenze, i poteri e la durata in carica del revisore sono regolati dalle disposizioni dettate in materia per le Società per azioni, in quanto compatibili, e dalle norme in materia di Società a partecipazione pubblica.

Articolo 23 - Assistenza alle adunanze

1. L'Organo di controllo o di revisione deve assistere alle adunanze delle assemblee dei Soci, e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ove nominato.

Articolo 24 - Controllo dei Soci

Gli Enti Locali Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle seguenti forme e modalità:

i. mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo previste nel presente Statuto;

ii. a mezzo dell'organismo denominato "Coordinamento dei Soci", costituito nei modi indicati dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo stipulata tra i Soci medesimi ai sensi

dell'art. 30 del T.U.E.L. e successive integrazioni e modificazioni, il quale rappresenta la sede di informazione, consultazione e discussione tra gli Enti Locali Soci e tra la Società e gli Enti locali Soci e di controllo degli Enti locali sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, di disamina ed approvazione preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei Soci nonché di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima nonché, infine, sugli atti Societari individuati dalla Convenzione stipulata tra gli Enti Locali Soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. e successive integrazioni e modificazioni;

iii. mediante l'esame delle relazioni annuali di cui ai successivi articoli 25 e 26.

2. A mezzo degli strumenti elencati nel presente articolo, le decisioni strategiche e quelle più importanti nell'amministrazione della Società sono comunque precedute dall'assenso degli Enti Locali Soci, con le modalità e nei termini di cui all'art. 7 della Convenzione stipulata tra gli Enti Locali Soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., e successive integrazioni e modificazioni.

3. Qualora l'Organo Amministrativo assuma atti in contrasto rispetto a quanto deliberato dall'Assemblea o agli indirizzi degli Enti locali, ciò costituisce giusta causa di revoca degli Amministratori e deve venir convocata l'Assemblea al fine delle relative valutazioni.

Articolo 25 - Decisioni dei Soci. Obblighi di informativa verso gli Enti.

1. L'approvazione, da parte dei Soci, riuniti in Assemblea, ovvero tramite idonea decisione dei Soci, rappresenta, in uno con il Coordinamento Soci di cui al precedente art. 24, la modalità individuata per l'esercizio del controllo analogo. Pertanto, tutte le decisioni strategiche e quelle più importanti per la vita della Società sono riservate alla competenza dei Soci e/o del Coordinamento Soci.

2. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione o tanti Soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

3. Sono riservate alla competenza esclusiva dei Soci riuniti in Assemblea le seguenti materie:

- i. tutte le materie espressamente riservate dalla legge ai Soci, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 2479, comma 2, codice civile;
- ii. fusioni o scissioni;
- iii. approvazione del business plan e del budget annuale e

pluriennale;

iv. conferimenti, acquisizioni o cessioni di aziende e/o di rami d'azienda;

v. compensi degli Amministratori;

vi. la nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione nei casi in cui ciò sia consentito dalle norme di legge;

vii. la nomina dell'Organo di Controllo nonché del revisore legale dei conti;

viii. le modificazioni dello Statuto;

ix. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;

x. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione del liquidatore e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;

xi. le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale per oltre 1/3 (un terzo);

xii. l'approvazione di spese, di importo unitario superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), che non siano già ricomprese nei budget annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvi i casi di spese urgenti;

xiii. il rilascio di fideiussioni, pegni ed altre garanzie di importo superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);

xiv. l'assunzione di partecipazione in società a partecipazione pubblica locale - diretta o indiretta - aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e nei limiti in cui ciò è consentito dalle norme di legge in materia.

4. L'Organo Amministrativo deve fornire ai Soci:

- con cadenza annuale una relazione avente ad oggetto l'andamento della gestione dei servizi e dei lavori affidati;

- con cadenza annuale una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche e finanziarie della Società per l'anno successivo integrate con le linee di pianificazione e di indirizzo strategico (Piano Industriale).

5. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione, i relativi Ordini del Giorno ed i successivi verbali, nonché i provvedimenti dell'Amministratore Unico, se nominato, devono essere trasmessi al Coordinamento Soci di cui all'art. 24 che precede, nelle forme e con le modalità previste dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo stipulata tra gli Enti Locali Soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.

6. Ulteriormente, gli enti locali Soci possono eseguire in qualsiasi momento verifiche in ordine alla regolarità della gestione corrente per accertarne l'economicità e la redditività ed effettuare, più in generale, controlli analoghi a quelli

effettuati sui propri servizi.

Articolo 26 - Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea

L'Organo Amministrativo, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone ed invia ai Soci una relazione previsionale relativa all'attività della Società, contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.

2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza l'Organo Amministrativo a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. I Soci, che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, ove ritengano che l'Organo Amministrativo abbia omesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

Articolo 27 - Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Il voto del Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Il Socio moroso (o il Socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei Soci.

Articolo 28 - Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico o da un componente del C.d.A. anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

2. In caso di impossibilità o inattività dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori che compongono il C.d.A., l'Assemblea può essere convocata dal Sindaco Unico o dal collegio sindacale, o anche da un Socio o da tanti Soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

3. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea in seconda convocazione deve svolgersi

entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per la prima Assemblea e non può tenersi nel medesimo giorno.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale l'Amministratore Unico o tutti i componenti del C.d.A. e il sindaco o i sindaci, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento o degli argomenti.

Se l'Amministratore Unico o tutti o alcuni membri del C.d.A. e il sindaco o i sindaci, non partecipano personalmente all'Assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno comunicare a tutti i Soci, prima dell'Assemblea, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione ed indicano gli argomenti di cui si oppongono alla trattazione.

Articolo 29 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione.

In tutti i luoghi audio o audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 30 - Deleghe

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non Socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega

deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di delega e/o subdelega.

Articolo 31 - Verbale dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'Assemblea.

2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in separato elenco, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 31.2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'Assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei Soci.

Articolo 32 - Quorum costitutivi e deliberativi

Nelle materie riservate ai Soci di cui al precedente art. 25, l'Assemblea delibera:

- in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo;

- in seconda convocazione occorre la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

Per tutte le altre materie l'Assemblea è validamente costituita con presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

2. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli Soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i Soci.

3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 33 - Bilancio e utili

1. Gli esercizi Sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno

posseduta, salvo diversa decisione dei Soci.

3. Il bilancio deve essere sottoposto ai Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora ricorrano le condizioni ed i limiti di cui 2° comma dell'art. 2364 C.C. entro centoottanta giorni.

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'Assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

3. L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà un liquidatore determinando:

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.

Articolo 35 - Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile ed alle leggi vigenti.

CONVENZIONE CONTROLLO ANALOGO

Articolo 1 - Scopo della convenzione.

1. Le Parti convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta di Enti Locali Soci, quale organismo in house per lo svolgimento, in via esclusiva, di servizi strumentali e servizi pubblici locali. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti, di natura parasociale, finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi;

2. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra gli Enti e la Società, nel rispetto delle norme di legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione, senza alcuna autonomia decisionale da parte della società controllata; pertanto, la Società rappresenta un prolungamento amministrativo degli Enti soci che se ne avvalgono per un perseguimento, in forma associata, dell'interesse Pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/90 e dal D.lgs. 175/2016 e s.m.i. e, più in generale, nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Costituzione.

3. Si dà espressamente atto che la presente convenzione, destinata ad essere sottoscritta tra tutti i Soci per dare luogo alla cooperazione tra enti locali, è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.

1. Le Parti convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31.12.2050, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.

2. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione, espressa in forma scritta.

3. Rimane comunque in facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della Convenzione, purchè tale decisione

sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.

4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione e con le medesime forme e procedure adottate per l'approvazione della convenzione stessa.

Articolo 3 - Capitale di EuroPA Service Srl

1. I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 1 dello statuto della Società, a garantire che la quota di capitale pubblico, diretto o indiretto degli Enti Locali Soci, in Europa Service non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata delle società stessa.

Articolo 4 - Modifiche statutarie.

1. I Soci danno atto che lo statuto della Società, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., e al successivo ingresso di nuovi Soci, è stato modificato secondo quanto riportato nell'allegato 1 della presente Convenzione.

Articolo 5 - Amministrazione della Società.

1. I Soci si impegnano affinché gli amministratori della Società siano scelti nel rispetto delle norme vigenti in materia (con particolare riguardo alla normativa in materia di rispetto della parità di genere ed alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate, in via diretta o indiretta, dagli Enti Locali) fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e/o professionale. Il relativo curriculum professionale dovrà essere depositato presso la società all'atto della nomina. Il Presidente della Società sarà nominato dall'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri previsti dalla Legge per la gestione della società, che peraltro dovranno essere esercitati in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione e dallo Statuto sociale. Al riguardo, le Parti si danno atto che, nello Statuto allegato 1, in ragione della natura giuridica di società a responsabilità limitata di Euro.PA srl, è stato possibile attribuire una rilevante serie di poteri gestionali ai soci riuniti in Assemblea della società. Pertanto, al Coordinamento soci sono attribuite competenze di carattere marcatamente strategico e di autorizzazione degli atti fondamentali, oltre che di controllo.

3. Il Coordinamento dei Soci propone gli indirizzi per l'attribuzione dei poteri delegati agli Amministratori.

Articolo 6 - Coordinamento dei Soci. Controllo dei soci

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il Coordinamento dei Soci (il "Coordinamento"), composto da un membro in rappresentanza di ciascuno dei Soci, nominato con provvedimento del competente organo comunale. E' facoltà degli Enti Locali conferire delega, per singole riunioni, ad altro Comune, che potrà essere delegato anche da più Enti Locali.

2. L'approvazione, da parte degli Enti Locali Soci, riuniti in Assemblea, ovvero tramite idonea decisione dei soci, rappresenta, in uno con il Coordinamento Soci di cui al precedente, la modalità individuata per l'esercizio del controllo analogo. Pertanto, tutte le decisioni strategiche e quelle più importanti per la vita della società sono riservate alla competenza dei Soci e/o del Coordinamento Soci.

3. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno quattro riunioni all'anno. A tali riunioni il Coordinamento può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori con delega della Società.

4. Al Coordinamento spetta altresì la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima. Il Budget e gli atti strategici maggiormente significativi, nonché gli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria possono essere approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci solo previo parere del Coordinamento, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata. L'Assemblea ove deliberi in senso difforme dal parere del Coordinamento, sarà tenuta a motivare specificamente la propria decisione.

5. Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Oltre alla relazione prevista dall'articolo 26 dell'allegato Statuto, la Società inoltra semestralmente al Coordinamento idonei referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell'attività della società, anche sotto il profilo

dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità e redditività della gestione che indichino gli scostamenti dal budget con le relative analisi. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società.

6. I componenti del Coordinamento sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali degli Enti Soci, che possono chiederne l'audizione.

7. In ogni caso, ciascun socio avrà il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza. Sono comunque fatti salvi specifici diritti attribuiti dalla legge a determinati soggetti nei confronti delle società partecipate dagli Enti Locali (con particolare riferimento all'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000). Qualora, invece, gli Enti Locali soci richiedano informazioni o documenti concernenti l'attività della società o del gruppo nel loro complesso (ad esempio informazioni di carattere patrimoniale, economico - finanziario, societario, ecc.) la relativa richiesta andrà inoltrata alla società ed al Coordinamento, ed il relativo riscontro sarà fornito dal Coordinamento;

8. Il Coordinamento avrà facoltà di istituire dei tavoli tecnici per la verifica della qualità dei servizi resi dal gruppo e sul rispetto dei contratti di servizio, con la partecipazione dei funzionari comunali di volta in volta interessati; tali analisi daranno luogo a specifiche relazioni da sottoporre agli Enti Locali per il tramite del coordinamento;

9. Inoltre la Società dovrà trasmettere al Coordinamento le convocazioni del Consiglio di Amministrazione, i relativi Ordini del Giorno.

La società dovrà altresì trasmettere al Coordinamento:

a. ogni attività o progetto, limitatamente alle attività di maggiore importanza, che non sia ricompreso nelle Relazioni annuali di cui all'art. 25 dello Statuto e nella Relazione Previsionale di cui all'art. 26 dello Statuto, nonché nel Budget approvato dal Coordinamento e dall'Assemblea;

b. la proposta di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'assemblea, in luogo dei 15 gg. previsti ordinariamente dalla legge per i Soci;

c. proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del capitale;

10. Il Coordinamento si pronuncia entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza. In caso di mancato pronunciamento del Coordinamento nel suddetto termine, può prescindere dal parere dello stesso Coordinamento;

11. Le Parti si danno atto che il sistema di controlli introdotto dalla presente Convenzione assolve solo in parte alle esigenze sottese all'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012. Pertanto, le Parti si danno altresì atto che il predetto sistema di controlli dovrà essere implementato in modo da consentire a ciascun Ente Locale di adempiere a quanto previsto dal citato d.l. 174/2012, segnatamente con riferimento all'introduzione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, in modo da consentire all'Ente di procedere al monitoraggio periodico previsto dalla norma citata.

Articolo 7 - Funzionamento del Coordinamento dei Soci.

1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.

2. Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci e negli ulteriori casi previsti dall'articolo 6, comma 3, anche su richiesta di ogni Socio componente il Coordinamento medesimo. Il Coordinamento è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.

3. Il Coordinamento è regolarmente costituito in prima convocazione a condizione che venga raggiunto almeno il 51% del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti, salvo che non siano previste maggioranze diverse. Dovendosi garantire comunque la pronuncia del Coordinamento, in seconda convocazione il Coordinamento si intende validamente costituito con la presenza di almeno cinque Soci e le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti, salvo che non siano previste maggioranze diverse. Sono comunque obbligatori la presenza e il voto favorevole del membro interessato nell'ipotesi l'argomento riguardi servizi ad esso appartenenti. Delle sedute è redatto apposito verbale.

4. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato dall'organismo medesimo.

5. Ove ritenuto opportuno, il Coordinamento potrà avvalersi di una Segreteria Tecnica, da istituirsi a cura del Coordinamento medesimo.

6. Ogni comunicazione indirizzata al Coordinamento dovrà essere trasmessa alla Segreteria Tecnica, ove istituita, agli indirizzi comunicati da parte del Coordinamento; in mancanza, la comunicazione andrà indirizzata alla Società, che provvederà all'inoltro ai componenti del Coordinamento.

Articolo 8 - Recepimento della Convenzione.

1. Gli Enti Locali si impegnano a far recepire la presente Convenzione all'Assemblea dei Soci di Euro.PA Service Srl; l'Assemblea, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo su Euro.PA Service Srl di cui all'articolo 1 della Convenzione.

Articolo 9 - Recesso.

1. Gli Enti Locali non possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza.

2. Peraltro, la perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

Articolo 10 - Foro competente

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa alla competenza del Foro di Busto Arsizio.

Articolo 11 - Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci alla Convenzione.

1. I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni o i diritti di opzione sulle partecipazioni di nuova emissione, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, esclusivamente ad altri soggetti pubblici, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la presente Convenzione.

2. La sottoscrizione consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.

3. Per effetto della sottoscrizione della Convenzione, l'Ente Locale Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

Articolo 12 - Limiti alle modifiche dello statuto della Società.

1. Le previsioni inserite nello statuto della Società in conformità alla presente Convenzione potranno essere abrogate, modificate o comunque derogate solo previa modifica della presente Convenzione. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni di carattere meramente formale e di adeguamento normativo.

Articolo 13 - Sottoscrizione della Convenzione, partecipazione successiva, entrata in vigore.

1. L'entrata in vigore della presente Convenzione è subordinata alla sottoscrizione iniziale della medesima da parte di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale della Società.

Articolo 14 - Superamento di precedenti accordi fra i Soci.

1. Dalla data di decorrenza della presente Convenzione, si intende superato ogni altro eventuale precedente accordo tra i Soci relativo all'attività della Società.

Articolo 15 - Spese e oneri.

1. Le spese della presente Convenzione saranno a carico della Società.

CONTRATTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA
(art. 1705 cod. civ.)

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto tra le sottoscritte parti:

COMUNE DI BUSTO GAROLFO, di seguito indicato come il “**Mandante**” o il “**Comune**”, con sede in Busto Garolfo, piazza Diaz n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00873100150, rappresentato da Arch. Andrea Fogagnolo (C.F. FGGNDR69S28C139Y), nato a Castellanza (VA) il 28/11/1969, domiciliato per la carica presso la sede comunale, nella sua qualità di Responsabile Area Demanio e Patrimonio Immobiliare e come tale abilitato ad impegnare l’ente stesso con il presente atto, a ciò autorizzato con Decreto Sindacale n. ** del **/**/****, da una parte.

E

EURO.PA SERVICE S.R.L. – di seguito indicata come “**Euro.PA Service**”, con sede legale in Legnano, via L. Bissolati n. 24, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05494610966, p.e.c.: europacst@legalmail.it, rappresentata dal Presidente e Legale rappresentanteing. MirkoMaronati (C.F. MRNMRK69H10D198D) in forza dei poteri conferitogli dal Consiglio diAmministrazione con delibera n. 4 in data 02/05/2024

di seguito congiuntamente definite le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- a) il Comune detiene una partecipazione nella società Euro.PA Service congiuntamente ad altri 19 Comuni dell’Alto Milanese;
- b) in base agli atti costitutivi, Euro.PA Service ha assunto la caratteristica di società a capitale interamente pubblico conformata al modello “in-house” previsto dall’ordinamento nazionale e comunitario;
- c) Euro.PA Service, quale strumento organizzativo del Comune, può svolgere “in-house providing” le attività e i servizi elencati all’art 2 dello Statuto Sociale e, in particolare, la “*manutenzione edile, impiantistica e infrastrutturale immobili e loro pertinenze*”, i “*servizi di supporto all’attività di progettazione e gestione di opere di interesse pubblico*”, nonché altre prestazioni connesse o complementari al conseguimento dell’oggetto sociale;
- d) Euro.PA Service ha per oggetto esclusivo lo svolgimento a favore degli Enti Locali soci dei servizi strumentali sopra indicati;
- e) il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i. prevede:
 - comma 1 “*Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata*”;

- comma 3 *“Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”*;
- f) il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. prevede all'art. 7:
- comma 2 *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”*;
- g) è verificata la sussistenza in capo a Euro.PA Service dei sopraccitati requisiti sottesi all'acquisizione diretta di contratti pubblici dagli Enti Locali soci (capitale societario – controllo analogo – fatturato);
- h) il Comune risulta iscritto all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (delibera ANAC n. 568/2019) - Id Domanda: 155 - Protocollo: 0007708;
- i) Euro.PA Service risulta iscritta all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori (codice AUSA 306787), nonché all'Elenco delle Stazioni Appaltanti Qualificate istituito dall'art. 63 del DLgs. 36/2023 – Allegato II.4, giusta richiesta n. 7041 del 04/12/2023;
- j) con deliberazione di Giunta comunale n. ** del **/**/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL COMPLESSO PISCINA COMUNALE” – CUP ***** (di seguito “Intervento”) per l'importo complessivo di Euro 975.000,00;
- k) Euro.PA Service, valutata preliminarmente la fattibilità tecnica economica, si è resa disponibile a realizzare l'Intervento, trasmettendo la propria proposta con nota PEC prot. comunale n. **** del **/**/2025;
- l) alla luce della succitata disponibilità, il Comune intende conferire mandato a Euro.PA Service - ai sensi dell'art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 - per la realizzazione “in-house providing” dell'Intervento;
- m) è stata preventivamente valutata da parte del Comune la congruità economica dell'offerta di Euro.PA Service, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- n) ai fini del presente Disciplinare, le comunicazioni dovranno essere trasmesse ai rispettivi indirizzi di PEC delle Parti.

Tutto ciò premesso,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto di mandato senza rappresentanza (di seguito il “**Contratto**”).

2. Conferimento di mandato

Il Comune, in forza della deliberazione di Giunta comunale n. ** del **/**/2025, dà mandato senza rappresentanza a Euro.PA Service, società a capitale interamente pubblico conformata al modello “in-house” previsto dall'ordinamento nazionale e comunitario, di compiere in proprio nome ma per conto del Mandante l'attuazione delle procedure connesse all'esecuzione, alla Direzioni Lavori e al collaudo dell'Intervento (di seguito “**Attuazione**”).

Il progetto esecutivo dell'intervento, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. ** del **/**/2025, si intende qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ogni autorizzazione, permesso e/o concessione o quant'altro necessario alla concreta realizzazione delle opere sarà a carico del Comune, fermo restando il supporto di Euro.PA Service per le relative competenze in relazione alle attività come sopra individuate.

Il referente per il Comune è l'Arch. Andrea Fogagnolo in qualità Responsabile Unico del Progetto, nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. ** del **/**/2025.

Il referente per Euro.PA Service è l'Arch. Attilio Citterio, al quale sono stati attribuiti, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il ruolo e la funzione di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture acquisiti dalla società Euro.PA Service S.r.l., in applicazione alla Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 4 del 2 maggio 2024.

3. Poteri e obblighi della Mandataria

In ordine al Contratto, la Mandataria rimane autorizzata a provvedere, avanti a qualsiasi Autorità od Ufficio, a tutte le attività e operazioni inerenti e conseguenti all'Attuazione.

Nell'espletamento dell'incarico affidatogli, la Mandataria si impegna a non eccedere i limiti fissati dal presente Contratto.

La Mandataria, per lo svolgimento delle attività disciplinate dal Contratto, potrà ricorrere al proprio personale tecnico e operativo interno ovvero, laddove le professionalità interne non fossero sufficienti e/o disponibili, a risorse umane esterne disponibili sul mercato.

La Mandataria è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l'espletamento del Contratto, anche se qui non espressamente menzionati, il tutto con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge, e in particolare del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

4. Durata

Il presente mandato decorre dalla data di sottoscrizione sino al termine dell'ultimo incombente da effettuarsi entro la data del 31/12/2025 salvo motivata richiesta di proroga da parte della Mandataria che dovrà essere inviata al Mandante entro e non oltre il 30/09/2025.

5. Finanziamento delle attività e degli interventi- corrispettivi per l'Attuazione

L'importo complessivo per l'Attuazione è pari a euro 975.000,00 IVA compresa, finanziati con i fondi propri del bilancio comunale.

La spesa complessiva di cui sopra risulta impegnata con determinazione del Responsabile Area Demanio e Patrimonio Immobiliare del Comune n. *** del **/**/**** e risulta suddivisa come da seguente quadro economico:

IMPORTO NETTO LAVORI (di cui oneri per la sicurezza)	€ 750.000,00 (€ 22.500,00)
IVA 10% SU LAVORI	€ 75.000,00
SPESE TECNICHE PROGETTO PFTE (già affidate con risorse dell'A.C.)	€ 0,00
SPESE TECNICHE PROGETTO ESE/DL	€ 92.133,98
IVA 22% SU PROGETTO ESE/DL	€ 20.269,47
SPESE TECNICHE COLLAUDO STATICO	€ 11.792,72
IVA 22% SU COLLAUDO STATICO	€ 2.594,40
QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	€ 15.000,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 8.209,43
TOTALE GENERALE	€ 975.000,00

Gli importi delle singole voci di spesa del quadro economico, da intendersi come limiti massimi di spesa, risultano derivanti dall'applicazione da parte di Euro.PA Service delle seguenti condizioni economiche:

- sulle spese tecniche di direzione lavori e collaudo eseguite con proprio personale tecnico interno, lo sconto del% sulle tabelle dei corrispettivi dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria stabilite dal Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016;
- per le lavorazioni eseguite con propri mezzi, attrezzature e personale operativo interno, ovvero per i lavori e forniture eseguiti mediante ricorso al mercato, lo sconto del% sulla voce "importo dei lavori" del suddetto quadro economico, decurtato degli oneri della sicurezza.

Il corrispettivo dell'Intervento sarà corrisposto a Euro.PA Service con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 20% del corrispettivo entro 15 gg. dalla data del presente atto;
- stati di avanzamento fino al 90% del corrispettivo sulla base delle attività effettivamente espletate;
- saldo del corrispettivo alla consegna del certificato di regolare esecuzione.

Il corrispettivo verrà versato a Euro.PA Service a seguito di emissione di regolari fatture, secondo le modalità riportate, in formato elettronico, nel rispetto delle discipline vigenti.

I pagamenti in favore di Euro.PA Service sono previsti con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni f.m.d.f. sul conto corrente Banco BPM - IBAN IT53R0840420200000000803017.

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, Euro.PA Service si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, acquisiti mediante ricorso al mercato.

Per quanto attiene il conferimento del mandato di cui al presente Contratto, il Comune è esonerato dalla richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG), ai sensi della determinazione AVCP n. 4/2011 aggiornata con Delibera ANAC n. 556/2017, in quanto Euro.PA Service è società a capitale pubblico partecipata dal Comune conformata al modello "in house".

6. Varianti in corso d'opera

Qualora, durante lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, si verifichi una variazione in aumento e/o diminuzione delle attività contrattualmente previste, il corrispettivo contrattuale sarà conseguentemente rideterminato con specifico accordo scritto tra le Parti.

Le modifiche ai progetti, purché conformi alle previsioni del Codice dei contratti, devono essere espressamente autorizzate da parte del Comune, per mezzo di un'istanza motivata presentata da Euro.PA Service, previa verifica tecnico-amministrativa.

La realizzazione di una variante non autorizzata rispetto al progetto approvato comporterà in ogni caso il mancato riconoscimento delle spese sostenute a tale titolo.

7. Responsabilità e verifica delle attività

Euro.PA Service è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione dell'Intervento; il Comune e i soggetti dallo stesso delegati e/o incaricati non rispondono, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte di Euro.PA Service delle obbligazioni da questo assunte nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in relazione al presente Contratto.

È esclusiva cura di Euro.PA Service la regolare esecuzione dell'Intervento; il Comune e i soggetti dallo stesso delegati e/o incaricati sono manlevati da qualunque responsabilità inerente all'errata esecuzione dell'Intervento.

In particolare, Euro.PA Service manleva il Comune e i soggetti dallo stesso delegati e/o incaricati da qualsiasi responsabilità verso terzi e si impegna a tenerli indenni rispetto a ogni azione, richiesta o pretesa di terzi derivante dal Contratto.

Euro.PA Service dichiara di avere stipulato regolare polizza di assicurazione per RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Agenzia Generale di Milano 64871 S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.r.l. - Piazza della Repubblica, 2520124 Milano (MI) - NUMERO POLIZZA 65.188471225 con scadenza 31.12.2025 - CODICE CIG 9232898C73, con R.C.T. massimale unico minimo € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) per sinistro, per persona, per animali o cose.

Durante tutto il corso delle Opere, il Comune ha facoltà di verificare lo stato delle attività tramite propri tecnici, concordandone previamente con Euro.PA Service le relative modalità.

8. Proprietà e conduzione delle opere

Le Opere di cui al presente Contratto restano di esclusiva proprietà e in gestione al Comune. Resta inteso che saranno a carico del Comune stesso tutte le attività di custodia, manutenzione e gestione delle opere. Il Comune dichiara, altresì, di manlevare Euro.PA Service da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose derivanti, connessi e/o relativi all'utilizzo delle opere.

9. Risoluzione

Qualora una delle Parti non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi previsti nel presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto di diritto. In tale ipotesi, il Comune si impegna sin d'ora a rimborsare a Euro.PA Service i costi sino a quel momento sostenuti per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

10. Norme di carattere generale

La penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di Euro.PA Service è fissata in € 50,00 (eurocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

L'importo delle penali sarà trattenuto direttamente dall'importo dello stato d'avanzamento dei lavori immediatamente successivo all'applicazione della stessa o, in mancanza, dall'importo dello stato finale dei lavori.

Ai sensi dell'art. 117, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune si avvale della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del Contratto, come previsto per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità ed essendo Euro.PA Service società a capitale pubblico partecipata dal Comune conformata al modello "in house".

A pena di revoca dell'affidamento, dovrà essere verificata, prima della stipula del contratto, la regolarità contributiva di Euro.PA Service.

La formalizzazione del contratto verrà concretizzata in modalità elettronica secondo le norme vigenti per il Comune, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune o mediante scrittura privata, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del DLgs. 36/2023 nonché secondo quanto previsto delle Linee Guida ANAC n. 4.

Sono a carico di Euro.PA Service l'ammontare delle spese di registro, rogito e di imposta di bollo relative agli atti inerenti al presente Contratto.

Stante la natura del presente Contratto, non si rende necessaria la redazione del DUVRI previsto dall'art. 26 del decreto legislativo 30 aprile 2008, n. 81, fermo restando che il Comune, nella persona del Responsabile Unico del Progetto, promuoverà con Euro.PA Service lo scambio reciproco delle informazioni ed il coordinamento in una riunione preliminare formalizzandone i contenuti e l'esito.

11. Trattamento dei dati

Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e del Regolamento UE n.679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

12. Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, stipulazione ed esecuzione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

13. Disposizioni finali

Il presente Contratto verrà registrato solo in caso d'uso e tutte le spese inerenti saranno a carico della parte che vi farà richiesta.

Il presente Contratto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2013, e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

Comune di Busto Garolfo

Arch. Andrea Fogagnolo*

Euro.PA Service S.r.l.

Ing. Mirko Maronati*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445 e del D. Lgs 07.03.2005, n.82 e rispettive norme collegate



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Resp: Arch. Andrea Fogagnolo

Oggetto: RELAZIONE DI CONGRUITA' - ART 7, COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EURO.PA SERVICE SPA

La presente relazione fa riferimento alla verifica dei presupposti di congruità per l'affidamento in house delle specifiche attività che si configurano come

- MANUTENZIONE CIMITERI E GESTIONE DEI SERVIZI ANNESSI;
- MANUTENZIONE ALLOGGI ERP E IMPIANTI SPORTIVI;
- GESTIONE PULIZIA STABILI COMUNALI;

PREMESSA E CONTESTO NORMATIVO

La presente relazione è finalizzata ad assolvere alle previsioni di cui all'art. 7, comma 2 e dell'allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. n. 36/2023. In particolare, la Relazione contiene una motivazione qualificata per illustrare le ragioni per le quali il Comune ha preferito la gestione in house anziché esternalizzare il servizio.

La relazione che segue si propone come obiettivo di spiegare attraverso quale percorso valutativo, l'Amministrazione comunale, ha deciso di affidare ad EuroPa service srl i servizi succitati. Euro.Pa si configura come società in house sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano lo statuto.

I servizi offerti saranno svolti mediante:

- attività a canone ordinario: comprendono tutte le attività, la quantificazione delle aree, la quantificazione di dettaglio, la descrizione delle attività e la frequenza indicate nel capitolato;
- attività extracanone: comprendono ogni prestazione integrativa e/o straordinaria preventivamente autorizzata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, diverse da quelle ricomprese nelle attività a canone ordinario.

I criteri posti alla base dello svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento sono quelli della funzionalità, della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità con gli obiettivi di conseguire la massima soddisfazione dell'utenza, il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia della salute. Le specifiche modalità di esecuzione del servizio saranno specificate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale redatti per ognuno dei servizi in esame.

In particolare, il servizio di pulizia degli stabili comunali verrà svolto in conformità ai requisiti minimi e alle clausole contrattuali definiti nell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della



Tutela del Territorio e del Mare DM del 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) disponibile sul sito web <http://www.minambiente.it> nella sezione dedicata al Green Public Procurement. Il Decreto definisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e aggiornato con decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

L'art. 1 comma 553 della legge 147/2013 (dc. Finanziaria 2014) recita testualmente che "a decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato".

La normativa vigente in tema di società in house providing, integrata con le Direttive UE n. 23, n. 24 e n. 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, prevedono che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. "Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata" (art. 16, comma 1 D.Lgs. n. 175/2016);
2. "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci" (art. 16, comma 3 D.Lgs. n. 175/2016);

Prima di entrare nel merito della congruità economica dei servizi in argomento, è opportuno ricordare che, secondo il Codice dei Contratti, è necessario esplicitare i benefici per la collettività che qualificano i servizi "anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche". Quanto agli obiettivi di universalità e socialità, i servizi strumentali rispettano per loro intrinseca costituzione tali finalità; da un lato ci riferiamo a una pluralità di cose, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, unite da una destinazione comune (universalità), dall'altro lato rappresentano uno strumento teso a favorire la tendenza dei cittadini alla convivenza sociale (socialità).



I COSTI DI GESTIONE

La valutazione della congruità economica dei servizi deve tenere conto degli oneri che concorrono alla determinazione del costo complessivo di EURO.PA SERVICE, costi che si concretizzano in:

- costi diretti del preposto al controllo e coordinamento dei fornitori, alla verifica delle prestazioni, segreteria, contabilità, predisposizione documentazione tecnica per l'espletamento di gare e acquisti ecc.;
- costi per la gestione dei mezzi e strumentazioni in uso al personale preposto alle attività di controllo e coordinamento dei fornitori;
- costi indiretti e di struttura relativi all'espletamento delle gare e gestione della funzione acquisti/appalti, stipula e gestione dei contratti, altre attività amministrative, assistenza legale e regulatory, contabilità analitica (industriale), budget e controllo di gestione, amministrazione, servizi aggiuntivi e/o integrativi di carattere amministrativo e/o fiscale/finanziario, elaborazione paghe e contributi; selezione del personale e prestazioni del medico competente ex D.Lgs. 81/08, gestione del sistema informativo, assistenza nella gestione delle funzioni di RSPP e attività correlate e connesse, allestimento e messa a disposizione di spazi operativi;
- costi funzionali correlati al personale diretto, indiretto e di struttura coinvolto nei servizi (costi utenze, costi diversi per acquisti prodotti consumabili ecc.).

L'insieme dei costi annui sopra esplicitati può beneficiare anch'esso di economie di scala, legate alla trasversalità degli ambiti d'intervento e all'operatività su più Amministrazioni Comunali, che in termini di convenienza economica rappresentano un beneficio per la collettività in quanto i costi amministrativi, gestionali e di controllo graverebbero in forma sicuramente maggiore sul servizio se svolti direttamente dai preposti uffici interni dell'Amministrazione.

Di seguito si riportano i quadri economici dei servizi redatti sulla base dell'organizzazione citata in precedenza.

1- MANUTENZIONE CIMITERI E GESTIONE DEI SERVIZI ANNESSI;

La valutazione sulla congruità dell'offerta di Euro.Pa. service s.p.a verterà in ordine alla attività relative a:

- attività ordinaria (pulizia, apertura, custodia)
- attività straordinaria (servizi cimiteriali)

Tutti i lavori saranno svolti secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, fermo restando la facoltà attribuita ad Euro.Pa di adottare le formule organizzative e gli strumenti gestionali ritenuti maggiormente idonei al conseguimento delle finalità proprie dell'azione amministrativa aziendale. Le attività potranno essere esercitate anche attraverso affidamenti, accordi o altre forme a terzi.

Di seguito si riportano i dettagli della proposta di Euro.pa per quanto concerne l'attività ordinaria (pulizia e custodia):



IPOTESI 2

EURO.PA SERVICE SRL - AREA SERVIZI													
PIANO BASE SERVIZIO ORDINARIO - DECORRENZA 1 MAGGIO 2025													
CANTIERE: COMUNE DI BUSTO GAROLFO (cimitero del capoluogo sito in via dei Tigli e della frazione sito in via S. Geltrude)													
Addetto		Sede	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	ore/sett.	n° set.	ore/ann o	
ADDETTO 1	PERIODO INVERNALE (ORA SOLARE - 5 MESI/ANNO)	CIMITERO DI BUSTO GAROLFO (PULIZIA E APERTURA)	7,45-9,45	7,45-9,45	/	7,45-9,45	7,45-9,45	7,45-9,45	/	10,00	15,25	22	220,00
		CIMITERO DI BUSTO GAROLFO (APERTURA - quotata come custodia)	/	/	7,45-8,00	/	/	/	/	0,25		22	5,50
		CIMITERO DI OLCELLA (PULIZIA) PERIODO INVERNALE	/	/	8,15-9,15	/	/	10,00-	/	2,00		22	44,00
		CIMITERO DI BUSTO GAROLFO (CHIUSURE FERIALI - quotate come custodia)	17,45-18,15	18,15-18,45	17,45-18,15	18,15-18,45	17,45-18,15	17,45-18,15	/	3,00		22	66,00
ADDETTO 2		CIMITERO DI BUSTO GAROLFO (APERTURA E CHIUSURA DELLA DOMENICA - quotate come custodia)	/	/	/	/	/	/	7,45-8,15 e 17,45-18,15	1,00	1,00	22	22,00
Totale ore periodo invernale (264 ore pulizia + 93,5 ore custodia)													357,50
ADDETTO 1	PERIODO ESTIVO (ORA LEGALE - 7 MESI/ANNO)	CIMITERO DI BUSTO GAROLFO (PULIZIA E APERTURA)	7,15-9,15	7,15-9,15	/	7,15-9,15	7,15-9,15	7,30-9,30	/	10,00	15,25	30	300,00
		CIMITERO DI BUSTO GAROLFO (APERTURA - quotata come custodia)	/	/	7,15-7,30	/	/	/	/	0,25		30	7,50
		CIMITERO DI OLCELLA (PULIZIA) PERIODO ESTIVO	/	/	7,45-8,45	/	/	9,45-10,45	/	2,00		30	60,00
		CIMITERO DI BUSTO GAROLFO (CHIUSURE FERIALI - quotate come custodia. Orario valido anche per periodo Ottava defunti)	19,15-19,45	19,15-19,45	19,15-19,45	19,15-19,45	19,15-19,45	19,15-19,45	/	3,00		30	90,00
ADDETTO 2		CIMITERO DI BUSTO GAROLFO (APERTURA E CHIUSURA DELLA DOMENICA - quotate come custodia)	/	/	/	/	/	/	7,15-7,45 e 19,15-19,45	1,00	1,00	30	30,00
Totale ore periodo estivo (360 ore pulizia + 127,5 ore custodia)													487,50
TOTALE FABBISOGNO ORARIO ATTIVITA' ORDINARIE/ANNO													845,00
DI CUI PULIZIA													624,00
DI CUI CUSTODIA													221,00

Considerato che nei giorni di mercoledì e venerdì avviene il ritiro dei rifiuti, in fase di chiusura di martedì e giovedì vanno esposti secondo quanto stabilito dal Comune di Busto Garolfo.

tariffa oraria attività pulizia: € 21,38 + Iva

tariffa oraria attività custodia: € 20,49 + Iva

Dimensionamento servizio :

Pulizia ordinaria: € 13.341,12 + Iva

Custodia ordinaria: € 4.528,29 + Iva

Totale: € 17.869,41 + Iva

Di seguito si riportano i dettagli della proposta di Euro.pa per quanto concerne l'attività straordinaria (servizi cimiteriali):

ELENCO PREZZI PRESTAZIONI CIMITERIALI IVA 22% COMPRESA		
SERVIZI CIMITERIALI		
N°	TIPO DI PRESTAZIONE	TARIFFE
1	INUMAZIONI SALMA IN CAMPO COMUNE	€ 1.652,00
	INUMAZIONE PRESSO CAMPO INDECOMPOSTI	€ 150,00
2	ESUMAZIONI SALMA DA CAMPO COMUNE	€ 370,00
3	ESUMAZIONI SALMA NON MINERALIZZATA	€ 520,00
	cassoni in cellulosa o a enzimi per reinterro	€ 190,00
	cassoni in legno per reinterro	€ 250,00
4	TUMULAZIONE IN LOCULI SINGOLI	€ 320,00
5	ESTUMULAZIONE DA LOCULI SINGOLI	€ 345,00
6	TUMULAZIONE IN TOMBA O CAPPELLA escluso smontaggio e montaggio monumento a carico del privato	
	con vestibolo primo livello	€ 495,00
	con vestibolo secondo/terzo livello	€ 520,00
	senza vestibolo, in loculo superiore (tomba 2 posti sovrapposti)	€ 375,00
	cappella privata	€ 520,00
7	ESTUMULAZIONE DA TOMBA O CAPPELLA escluso smontaggio e montaggio monumento a carico del privato	
	da tomba singola	€ 510,00
	da tomba con vestibolo primo livello	€ 500,00
	da tomba con vestibolo secondo/terzo livello	€ 500,00
	da tomba senza vestibolo	€ 500,00
	da cappella privata	€ 500,00
8	TUMULAZIONI/ESTUMULAZIONI DI RESTI OSSEI O CENERI	
	in o da loculo	€ 310,00
	in o da tomba/cappella	€ 295,00
	in o da ossario	€ 180,00
	in o da loculo stretto	€ 180,00
9	ROTTURE CASSE	
	per ciascun intervento	€ 370,00
10	CASSETTA DI ZINCO per RESTI OSSEI	
	cassetta comune	€ 90,00
	cassetta saldata per trasporto	€ 110,00
11	CASSONE INVOLUCRO IN ZINCO	€ 460,00
12	COSTO SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA	€ 5,12/Kg.
13	TUMULAZIONE CENERI ANIMALI D'AFFEZIONE	
	in loculo	€ 310,00
	in tomba/cappella	€ 295,00
	in loculo stretto	€ 180,00
	in ossario	€ 180,00



La presente offerta indicata nelle tabelle sopra illustrate si ritiene particolarmente congrua e adeguata in quanto al momento l'affidamento dei servizi risulta essere in scadenza ad aprile 2025 e fa riferimento a importi risalenti all'anno 2021/2022, anno in cui è stata espletata la gara di affidamento, sia per l'attività ordinaria che straordinaria i cui importi non sono fino ad oggi mai stati modificati.

L'eventuale ricorso al mercato e alla necessità di espletamento di un nuovo affidamento comporterebbe un presumibile notevole aumento dei prezzi di mercato tenendo conto che negli ultimi anni si è assistito ad aumenti dei costi delle materie prime, del costo dell'energia, della manodopera.

Inoltre, nell'anno 2024, da un'indagine di mercato effettuata confrontando alcune ditte della zona che effettuano i servizi oggetto di valutazione, sono risultati aumentati di molto gli importi, sia per quanto riguarda l'attività ordinaria che quella straordinaria, per cui si ritiene l'offerta presentata da Euro.pa congrua e adeguata.

2- MANUTENZIONE ALLOGGI ERP E IMPIANTI SPORTIVI

La valutazione sulla congruità dell'offerta di Euro.Pa. service s.p.a verterà in ordine alla attività relative a:

- Interventi di manutenzione ordinaria
- Interventi di manutenzione straordinaria

Euro.Pa provvederà ad espletare, nel rispetto delle procedure del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 36/2023), tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti, necessari per la stipula dei contratti aventi ad oggetto interventi di manutenzione sugli immobili affidati in gestione.

Tutti gli interventi saranno svolti secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, fermo restando la facoltà attribuita ad Euro.Pa di adottare le formule organizzative e gli strumenti gestionali ritenuti maggiormente idonei al conseguimento delle finalità proprie dell'azione amministrativa aziendale. Le attività potranno essere esercitate anche attraverso affidamenti, accordi o altre forme a terzi.

Per gli interventi di manutenzione si procederà come di seguito:

a) Interventi di manutenzione ordinaria di importo inferiore ad €. 5.000,00 Si intendono, ai sensi dell'art.3 del DPR 380/2001 - Testo unico dell'edilizia - gli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione, integrazione e mantenimento in efficienza di edifici ed impianti tecnologici il cui costo, escluso IVA, è pari o inferiore ad €.5.000,00= Per tali interventi Euro.PA, direttamente o tramite le proprie imprese appaltatrici, provvederà alla manutenzione degli immobili affidatigli in gestione e delle loro pertinenze, nei limiti dell'importo complessivo annuo pari ad € 15.000,00 iva inclusa.

b) Interventi di manutenzione ordinaria di importo superiore ad €. 5.000,00 Si intendono i medesimi interventi di cui al precedente punto a) il cui costo però, escluso IVA, è superiore ad €. 5.000,00.

Anche per i suddetti lavori Euro.Pa, direttamente o tramite le proprie imprese appaltatrici, provvederà alla manutenzione degli immobili affidatigli in gestione e delle loro pertinenze,



nei limiti dello stesso importo pari ad € 15.000,00 IVA inclusa di cui al precedente punto a) da intendersi onnicomprensivo.

Per ciascun intervento previsto Euro.PA invierà all'Ufficio Tecnico comunale un preventivo di spesa di massima, con la descrizione dei lavori da eseguire. Il richiamato ufficio, valutata positivamente la richiesta d'intervento ed il relativo preventivo, ne autorizzerà i relativi lavori che saranno fatturati e liquidati separatamente. Euro.Pa avvierà le procedure per l'esecuzione dell'intervento solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione comunale.

c) Interventi di manutenzione straordinaria Si intendono, ai sensi del DPR 380/2001 - Testo unico dell'edilizia - le opere e le modifiche necessarie a rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.

Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere affidati ad Euro.PA, con determinazione Dirigenziale da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, secondo i principi contabili relativi agli investimenti, con un unico appalto nei limiti dello stanziamento previsto a Bilancio per l'anno di riferimento. Le opere verranno liquidate a misura secondo stati di avanzamento lavori fino alla concorrenza dell'intero importo affidato.

Per quanto concerne i prezzi unitari applicabili alle lavorazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) si procederà nel seguente modo:

- per tutte quelle lavorazioni eseguite direttamente da Euro.Pa, utilizzando i prezzi di cui al prezzario regionale, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, che rappresenta lo strumento di riferimento per la quantificazione preventiva, la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche in Lombardia. Il prezzo unitario, al netto dell'eventuale ribasso, includerà altresì le spese aziendali quali quelle tecniche, amministrative, utile d'impresa, ecc;
- per tutte quelle lavorazioni subappaltate da Euro.PA, utilizzando i prezzi di cui al prezzario regionale, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023, previa applicazione, fatto salvo il limite massimo di prezzo di cui al prezzario sopracitato, dei ribassi d'asta ottenuti nelle procedure di selezione di fornitori e successiva maggiorazione di una eventuale percentuale a valere sull'importo lordo delle prestazioni eseguite, a remunerazione delle spese generali. Percentuale che comprende le spese tecniche (Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza...), e altri oneri di natura organizzativa e gestionali sopportati dalla società in analogia e nel rispetto dei valori di maggiorazione percentuale (minimo 23% - massimo 27%) previsti dall'art.32, comma 2, lettere b) e c) del DPR 207/2010 in sede di analisi dei prezzi.

Ogni anno e con riferimento all'esercizio successivo Euro.PA fornirà una relazione tecnica degli interventi di manutenzione straordinaria programmata da eseguire sugli immobili oggetto del Contratto, con l'indicazione dei costi di massima e delle priorità di intervento.

Per quanto concerne l'identificazione delle manutenzioni a carico dell'inquilino si farà riferimento al manuale per la ripartizione delle manutenzioni e degli oneri accessori negli immobili E.R.P. deliberato con D.G.R. n. 7 / 19904 del 16 dicembre 2004.



3- 4GESTIONE PULIZIA STABILI COMUNALI

TARIFFA ORARIA PRESTAZIONI ORDINARIE "A CANONE" IN VIGORE DAL 01/07/2025		
DESCRIZIONE	PULIZIA	CUSTODIA
COSTO PERSONALE 2° LIVELLO - BASE ATTUALIZZATO	17,89 €	17,89 €
ATTREZZATURE, PRODOTTI, MATERIALE DI CONSUMO (5,00 %)	0,89 €	- €
ALTRI COSTI DIRETTI, INDIRETTI E STRUTTURA (14,50%)	2,60 €	2,60 €
UTILI D'IMPRESA (0,00%)	- €	- €
COSTO UNITARIO (€/ora)	21,38 €	20,49 €

ELENCO PREZZI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE "EXTRA CANONE" DAL 01.07.2024		
DESCRIZIONE	PULIZIA	CUSTODIA
COSTO PERSONALE 2° LIVELLO - BASE ATTUALIZZATO	17,89 €	17,89 €
MAGGIORAZIONE ART. 28 C.C.N.L. (25,00%)	4,47 €	4,47 €
ATTREZZATURE, PRODOTTI, MATERIALE DI CONSUMO	0,89 €	- €
ALTRI COSTI DIRETTI, INDIRETTI E STRUTTURA	2,06 €	2,06 €
STRAORDINARIO DIURNO FERIALE (6,00-22,00)	25,32 €	24,42 €
COSTO PERSONALE 2° LIVELLO - BASE ATTUALIZZATO	17,89 €	17,89 €
MAGGIORAZIONE ART. 28 C.C.N.L. (50,00%)	8,95 €	8,95 €
ATTREZZATURE, PRODOTTI, MATERIALE DI CONSUMO	0,89 €	- €
ALTRI COSTI DIRETTI, INDIRETTI E STRUTTURA	2,06 €	2,06 €
STRAORDINARIO NOTTURNO FERIALE (22,00-6,00)	29,79 €	28,89 €
COSTO PERSONALE 2° LIVELLO - BASE ATTUALIZZATO	17,89 €	17,89 €
MAGGIORAZIONE ART. 28 C.C.N.L. (65,00%)	11,63 €	11,63 €
ATTREZZATURE, PRODOTTI, MATERIALE DI CONSUMO	0,89 €	- €
ALTRI COSTI DIRETTI, INDIRETTI E STRUTTURA	2,06 €	2,06 €
STRAORDINARIO DIURNO FESTIVO (6,00-22,00)	32,47 €	31,58 €
COSTO PERSONALE 2° LIVELLO - BASE ATTUALIZZATO	17,89 €	17,89 €
MAGGIORAZIONE ART. 28 C.C.N.L. (75,00%)	13,42 €	13,42 €
ATTREZZATURE, PRODOTTI, MATERIALE DI CONSUMO	0,89 €	- €
ALTRI COSTI DIRETTI, INDIRETTI E STRUTTURA	2,06 €	2,06 €
STRAORDINARIO NOTTURNO FESTIVO (6,00-22,00)	34,26 €	33,37 €

ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA

L'esecuzione diretta di parte delle attività, le modalità adottate per la valorizzazione delle prestazioni offerte e, per la parte di servizio gestita con l'ausilio di terzi, il ricorso al mercato e, conseguentemente, dai livelli di sconto ottenuti rispetto alle prestazioni offerte, rileva il soddisfacimento del criterio della congruità dei costi praticati, in relazione al preventivo di spesa presentato.

Gli elementi valorizzanti rispetto alla scelta dell'affidatario in capo a EURO.PA SERVICE dei servizi strumentali oggetto della presente sono stati precedentemente ben delineati e di seguito riassunti:



- la funzione aggregatrice della Società rispetto a una entità del servizio di portata sovracomunale conduce a rilevare ribassi sui prezzi ottenuti in sede di gara impensabile per i singoli Enti;
- le rilevanti economie nei carichi di lavori del Comune di Busto Garolfo conseguenti all'attuazione delle procedure di gara, alla gestione dei contratti, nonché al coordinamento e al controllo delle attività svolte da EURO.PA SERVICE;
- l'entità delle risorse umane e materiali di cui la società dispone per lo svolgimento dei servizi costituiscono garanzia di efficienza ed efficacia, contemplando un'organizzazione aziendale che agisce direttamente sul territorio, favorita dalla vicinanza logistica e dalla conoscenza dello stesso maturata con l'esperienza pregressa acquisita sul campo.

CONCLUSIONI

In considerazione dei rilievi sopra esposti, si deduce che EURO.PA SERVICE nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura quale società in linea con i principi dettati dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che esse presentano, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano i relativi statuti sociali.

Inoltre, le amministrazioni controllanti esercitano un assoluto potere di direzione, di coordinamento e di supervisione dell'attività della società controllata, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come un'ipotesi di terzietà formale, ma non sostanziale. Questa, infatti, è terza perché dotata di personalità giuridica, ma lo è solo formalmente perché nella sostanza dipende integralmente dall'amministrazione in una forma di "subordinazione gerarchica".

Pertanto, si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalla normativa vigente per l'affidamento dei servizi sopra descritti secondo il modello in house providing. Ciò anche in ragione del fatto che:

- sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento in house;
- il modello in house providing consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione di socio unico. Infatti, come da statuto, può essere effettuato un controllo sulla qualità della gestione, continuativo od occasionale sui servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza;
- gli indirizzi e le strategie sono in capo al socio unico; qualsiasi variazione di politiche aziendali deve essere autorizzata dal comune.

Inoltre, la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:

- ha sempre conseguito bilanci in utile, e si pone l'obiettivo di destinare alla qualità del servizio prima della determinazione dell'utile d'esercizio di ciascun anno;
- presenta una situazione economica e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale;
- possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio; è in grado di fornire prestazioni di buon livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.



Da ultimo si evidenzia che le scelte adottate dall'Azienda in merito all'autoproduzione dei servizi, garantite da risorse operative da impiegare in modo trasversale su tutte le attività oggetto di affidamento, generano notevoli benefici derivanti dalle economie di scala che vengono generate dalla gestione integrata di servizi, che concorrono all'ottimizzazione complessiva dei servizi erogati.

In conclusione, sulla base delle argomentazioni contenute nella presente relazione, e considerato quindi l'interesse del Comune di Busto Garolfo ad entrare nella compagine aziendale, condizione che gli consentirebbe di rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 7 comma 2 del D. Lgs 36/2023, si sono confrontate le condizioni, rilevando che la gestione Euro.Pa risponde a criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Busto Garolfo, lì 20.02.2025

Il segretario comunale

Dott.ssa Teresa La Scala

**Il Responsabile dell'Area Demanio
e Patrimonio Immobiliare**

Arch. Andrea Fogagnolo

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 82/2005.

Relazione tecnica del Dirigente dell'Area Attività Finanziarie in riferimento all'acquisizione della quota di partecipazione societaria in Euro.pa Service Srl ai sensi del D.Lgs. 175/2016

Analisi del contesto aziendale

Euro.PA Service S.r.l. dal 1° gennaio 2015 è impegnata a garantire l'erogazione di servizi strumentali per i Comuni Soci.

A dieci anni dall'avvio della operatività societaria, grazie ad una strategia di graduale espansione territoriale delle attività aziendali ed al costante conseguimento di un adeguato profilo qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, la Società registra un sostanziale equilibrio sia in termini di distribuzione geografica che di articolazione numerica del portafoglio di servizi strumentali erogati nei confronti dei Comuni Soci.

Il bilancio al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile di 149.013,94 €, in aumento rispetto ai 2 esercizi precedenti, ed un aumento di fatturato rispetto all'esercizio precedente di € 710.701,58.

Il cda ha proposto di destinare il risultato di esercizio a riserva straordinaria di utili di esercizi precedenti, al netto della quota di legge da destinare a riserva legale.

Si rileva inoltre un significativo miglioramento dei principali indicatori della gestione economico – finanziaria e patrimoniale della Società, come ben riassunto nella seguente tabella:

Tabella tratta dalla relazione degli amministratori al bilancio al 31.12.2023

Tab. 3 – Principali dati economico-finanziari della gestione societaria 2023

	BILANCIO 2023	BILANCIO 2022	BILANCIO 2021
VALORE DELLA PRODUZIONE	10.529.925,58 €	9.819.224,00 €	8.709.424,18 €
	100,00%	100,00%	100,00%
MARGINE COMMERCIALE LORDO DI COMMESSA	6.207.970,39 €	5.305.899,61 €	4.138.645,83 €
	58,96%	54,04%	47,52%
MARGINE COMMERCIALE NETTO DI COMMESSA	1.422.293,92 €	1.354.382,58 €	1.118.983,15 €
	13,51%	13,79%	12,85%
EBITDA	515.097,87 €	473.211,75 €	319.411,74 €
	4,89%	4,82%	3,67%
EBIT	285.479,01 €	182.117,79 €	190.210,82 €
	2,71%	1,85%	2,18%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	237.057,94 €	130.686,35 €	166.457,47 €
	2,25%	1,33%	1,91%
IMPOSTE	88.044,00 €	62.166,00 €	58.457,00 €
RISULTATO NETTO	149.013,94 €	68.521,00 €	108.000,00 €
	1,42%	0,70%	1,24%

La situazione fiscale della Società è del tutto regolare, sono state debitamente versate le imposte degli esercizi precedenti e, infine, versati gli acconti relativi all'esercizio corrente.

Si segnala che la Società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un rischio di liquidità.

Da una puntuale analisi dei servizi erogati ai Comuni soci, si allega tabella delle attività principali svolte nel 2023

SERVIZI ATTIVATI NEL 2023								
COMUNI	AREA TECNICA/SAP		AREA SERVIZI			AREA IMPIANTI E INFRASTRUTTURE		
	A.O. IMMOBILI	A.O. STRADE	A.O. PULIZIA E CUSTODIA	A.O. SERVIZI CIMITERIALI	A.O. IMPIANTI SPORTIVI/EVENTI	A.O. ENERGETICHE IMPIANTI	A.O. SERVIZI TECNICI/IT	A.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI
ARCONATE	Manutenzione stabili comunali, Gestione alloggi SAP	Sgombero e spazzamento neve	Pulizie e custodia degli edifici pubblici			Condizione e manutenzione degli impianti termici, escluso fornitura combustibile	Manutenzione e Gestione sistemi VDS e IT	Servizi S.U.E., Servizi S.U.A.P.
BERNATE TONDO								Servizi S.U.A.P.
BUSCATE	Gestione alloggi SAP					Condizione e manutenzione degli impianti termici, escluso fornitura combustibile	Manutenzione e Gestione sistemi VDS e IT.	
CASONEZZO						Progetto cartografico		Servizi S.U.A.P.
CANEGRIATE	Manutenzione stabili comunali, Servizi diversi (Servizi elettorali)	Manutenzione strade e marciapiedi, Sgombero e spazzamento neve	Pulizie e custodia degli edifici pubblici	Gestione integrata servizi cimiteriali			Manutenzione e Gestione sistemi VDS e IT - implementazione nuovi progetti VDS e IT	
CASTANO PRIMO			Pulizie e custodia degli edifici pubblici					
CERNO MAGGIORE	Gestione alloggi SAP	Manutenzione segnaletica stradale e semaforica, Sgombero e spazzamento neve					Supporto alla realizzazione nuovi progetti VDS e IT - implementazione nuovi progetti VDS e IT.	Servizi S.U.A.P.
CHIVIGNO	Manutenzione stabili comunali		Pulizie e custodia degli edifici pubblici				Manutenzione e Gestione sistemi VDS e IT - implementazione nuovi progetti VDS e IT	Servizi S.U.A.P.
DARVAGO	Gestione alloggi SAP							
INVERIGO	Gestione alloggi SAP		Pulizie e custodia degli edifici pubblici					
LEGNANO	Manutenzione stabili comunali, Gestione alloggi SAP, Servizi diversi (Supporto Tecnico-Logistico Polla, Servizi elettorali)	Manutenzione strade e marciapiedi, Manutenzione segnaletica stradale e semaforica, Responsabilità a tutela pubblica incolumità, Sgombero e spazzamento neve, Gestione Suola e Sottosuola	Pulizie e custodia degli edifici pubblici		Gestione amministrativa e manutenzione impianti sportivi	Condizione e manutenzione degli impianti termici, escluso fornitura combustibile	Manutenzione e Gestione sistemi VDS, IT e ZTL implementazione nuovi progetti VDS e IT. Supporto servizio di banda larga Valle Clona	
MAENAGO	Manutenzione stabili comunali, Gestione alloggi SAP		Pulizie e custodia degli edifici pubblici		Pulizie e custodia impianti sportivi		Manutenzione e Gestione sistemi VDS e IT - implementazione nuovi progetti VDS e IT, Servizi Cartografici (Traz. Etc)	Servizi S.U.E., Servizi S.U.A.P., Regolamento edilizio, Regolamento mercatale
PARABIA	Gestione alloggi SAP, Servizi Elettorali	Manutenzione segnaletica stradale e semaforica, Sgombero e spazzamento neve, Servizi diversi (Servizi elettorali)	Pulizie e custodia degli edifici pubblici		Assistenza Tecnica Festival "Donne in-Quinto"		Servizi S.CCOTEL, Manutenzione e Gestione sistemi VDS e IT, implementazione nuovi progetti VDS e IT, Servizi cartografici (Trazp Etc)	
RESCALDINA	Manutenzione stabili comunali - Gestione amministrativa alloggi SAP		Pulizie e custodia degli edifici pubblici					
ROBECCHETTO CON INDIANO								
SOLARO	Manutenzione stabili comunali - Gestione alloggi SAP			Pulizie e custodia cimitero				
TURBIGO	Gestione alloggi SAP					Condizione e manutenzione degli impianti termici, escluso fornitura combustibile, Relamping edifici		
VILLA CORTESE								Servizi S.U.A.P.

Analisi della normativa per l'acquisizione della partecipazione societaria

Il D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica":

- ammette che le pubbliche amministrazioni possano partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3)
- circoscrive le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche nelle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali che rientrino nelle attività previste dall'art.4 comma 2;
- prevede che l'atto deliberativo di acquisto della partecipazione debba essere opportunamente e analiticamente motivato con riferimento alle necessità della società per il perseguimento

delle finalità istituzionali evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5);

- individua nel sindaco, o in un suo delegato, l'organo competente all'esercizio dei diritti di socio (art. 9);

- disciplina le società a partecipazione pubblica in house, precisando che, i modelli di gestione in house providing debbano rispettare specifici requisiti, tra i quali si specificano:

- l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni pubbliche socie;

- l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti locali soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;

- prevede che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20, possano mantenere partecipazioni in società:

- che abbiano dipendenti e che quest'ultimi non siano in numero inferiore rispetto agli amministratori;

- che nell'ultimo triennio, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;

- che non necessitino di procedure di contenimento dei costi;

- che nei cinque esercizi precedenti non abbiano prodotto risultati negativi;

- ammette che gli enti locali possano detenere partecipazioni qualora non partecipino in società che svolgano attività analoghe o similari;

Verifica del rispetto della normativa per l'acquisizione della partecipazione societaria

Da una attenta lettura dello statuto societario si rileva che la società:

- è a responsabilità limitata, a totale partecipazione pubblica e che nell'atto costitutivo sono stati indicati tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 2463 del codice civile;

- rientra nelle categorie previste dall'art. 4 comma 2 del d.lgs. 175/2016 in quanto all'art.1 dello statuto recita *"La Società costituisce un modello organizzativo in house degli Enti Locali Soci per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza"* ed in particolare nell'oggetto sociale vengono elencate le diverse attività tra le quali troviamo *"Gestione immobili, di proprietà e/o competenza comunale, concessi/locati a terzi e/o non utilizzati (stipula contratti di locazione e loro rinnovo; determinazione e ricalcolo dei canoni; gestione delle attività ordinarie relative al condominio; attivazione e gestione dei procedimenti di rilascio degli immobili); "Attività manutentive del patrimonio comunale e/o di competenza comunale (es. edifici scolastici): manutenzione degli immobili comunali, degli impianti elettrici, facchinaggio, custodia;*

- all'art.2 comma 3 prevede che *"La Società non può costituire né assumere partecipazioni in altre Società o enti. È vincolata a realizzare la propria attività con gli Enti Locali Soci, e non può operare con altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara e non può assumere partecipazioni in altre Società o enti, se non nei limiti di cui all'art. 16 comma 3 del D.lgs. 175/2016, ai sensi del quale l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti locali Soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società";*

- all'art. 1 comma 4 definisce che *"gli Enti Locali titolari del capitale sociale esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi per il tramite del Coordinamento Soci di cui all'art. 24 del presente Statuto ed ai sensi della Convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000";*

Gli Enti Locali titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi per il tramite del Coordinamento soci di cui all'art. 24 del dello Statuto societario ed ai sensi della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, e la società realizza in via esclusiva la propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

Euro.pa Service srl garantisce il controllo analogo da parte degli Enti Soci sulle attività e sulle decisioni aziendali. Lo statuto societario propone un modello organizzativo e gestionale di partecipazione diretta degli Enti Locali nella vita societaria.

Si evidenzia che in riferimento all'art.5 del TUSP si rimanda anche alla relazione di congruità del Dirigente dell'Area Affari generali, sociali e welfare e del Dirigente dell'Area tecnica (all. D) dalla quale si deduce l'efficacia, efficienza ed economicità che si perseguirebbe attraverso la gestione in house del servizio di gestione e di manutenzione straordinaria del patrimonio ERP che si intende affidare ad Euro.Pa Service srl.

Al fine di verificare il rispetto dei parametri previsti dall'art 20 del TUSP per il mantenimento della partecipazione societaria, si effettuano le seguenti valutazioni in merito alla società Euro.pa Service Srl:

- ha più dipendenti che amministratori, come si evince dalla nota integrativa al bilancio al 31.12.2023: 112 dipendenti e un consiglio di amministrazione composto da 3 membri;
- nell'ultimo triennio, ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro e negli ultimi cinque esercizi non ha conseguito un risultato negativo, come si deduce dalla seguente tabella:

	2023	2022	2021	2020	2019
FATTURATO	10.529.926,00 €	9.819.224,00 €	8.709.424,00 €	7.576.522,00 €	7.058.306,00 €
UTILE	149.013,00 €	68.521,00 €	108.000,00 €	103.921,00 €	60.437,00 €

non necessita di procedure di contenimento dei costi di funzionamento in quanto opera in equilibrio di gestione.

Si evidenzia inoltre che il comune di Busto Garolfo non ha partecipazioni in società/aziende che gestiscono attività analoghe e similari.

Conclusioni

L'andamento gestionale degli ultimi anni, come sopra esaminato, evidenzia una gestione economica positiva che rende conveniente per l'Ente Locale la partecipazione e l'affidamento di servizi che potranno poi, fatti salvi gli obblighi di legge, essere svolti con continuità nel tempo con effetti positivi sia dal punto di vista dell'utenza che dell'ente affidante.

In termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa la partecipazione risulta quindi un investimento che accresce il patrimonio comunale sia dal punto di vista economico che dell'offerta di servizi.

Infine, come verificato nei paragrafi precedenti, sussistono tutte le condizioni per poter acquisire la partecipazione societaria in Euro.PA Service Srl al fine dell'affidamento in house alla stessa del servizio di manutenzione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ed impianti sportivi, manutenzione e gestione servizi cimiteriali, e gestione pulizia stabili comunali.

IL RESPONSABILE
AREA ATTIVITA'INANZIARIE
Dott. ssa Liliana Benedetto

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione e natura giuridica

1. È costituita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di Società partecipate dagli enti pubblici, una Società a responsabilità denominata:

"Euro.PA Service S.R.L."

2. La Società è a controllo pubblico esercitato dagli Enti Locali Soci.

È esclusa la partecipazione alla Società di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante.

3. La Società costituisce un modello organizzativo in house degli Enti Locali Soci per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

4. Gli Enti Locali titolari del capitale sociale esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi per il tramite del Coordinamento Soci di cui all'art. 24 del presente Statuto ed ai sensi della Convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 menzionata al predetto articolo del presente Statuto, e la Società realizza la propria attività con gli enti locali che la controllano, nei limiti di cui al successivo art. 2 comma 3.

Articolo 2 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento in favore degli Enti Locali Soci, dei seguenti servizi strumentali:

- Attività manutentive del patrimonio comunale e/o di competenza comunale (es. edifici scolastici): manutenzione degli immobili comunali, degli impianti elettrici, facchinaggio, custodia;
- Gestione calore (gestione impianti termici e fornitura combustibile: c.d. "servizio energia e tecnologico"); servizi di supporto alla realizzazione di impianti fotovoltaici; Servizio di verifica impianti termici ex L. 10/91; servizi di efficientamento energetico;
- Funzioni di centrale di committenza (Stazione Unica Appaltante);
- Servizi di supporto alla stipula ed alla gestione delle polizze assicurative degli Enti Soci;
 - Servizi di supporto all'attività di progettazione e gestione di opere di interesse pubblico: pianificazione e programmazione di interventi di urbanizzazione pubblica in genere;
- Supporto alla pianificazione e programmazione del Piano triennale delle opere pubbliche; elaborazione di progetti per opere per conto proprio o commissionate degli Enti Locali Soci, non nei confronti del pubblico; realizzazione e gestione di aree per l'insediamento di attività economiche e produttive di interesse pubblico;
- Gestione immobili, di proprietà e/o competenza comunale,

concessi/locati a terzi e/o non utilizzati (stipula contratti di locazione e loro rinnovo; determinazione e ricalcolo dei canoni; gestione delle attività ordinarie relative al condominio; attivazione e gestione dei procedimenti di rilascio degli immobili);

- Pulizia di scuole, edifici pubblici, impianti sportivi, nonché la gestione di servizi igienici aperti al pubblico;
- Manutenzione strade, ordinaria e straordinaria, progettazione e realizzazione di nuovi tratti stradali; ivi compresa la manutenzione della segnaletica verticale, orizzontale e semaforica, oltre a rimozione neve;
- Servizio di rimozione veicoli;
- Progettazione, realizzazione e cura dell'arredo urbano;
- Attività a sostegno e complemento di manifestazioni culturali, turistiche, sportive, ricreative od eventi in genere;
- Gestione eventi fieristici;
- Servizi a supporto delle attività di informazione e comunicazione di cui alla Legge 7 giugno 2000 n. 150;
- Gestione di spazi culturali quali biblioteche e mediateche, gestione dell'attività di acquisizione, catalogazione, inventariazione e prestito di volumi e riviste; servizio di valorizzazione e promozione delle risorse culturali, realizzazione di eventi e manifestazioni;
- Attività manutentive cimiteri, oltre esumazioni, inumazioni, estumulazioni (non la gestione dell'intero servizio cimiteriale, che è servizio pubblico locale);
- Interventi di ripristino immediato in caso di pericolo per l'incolumità a cose o persone (c.d. reperibilità pubblica incolumità); attività a supporto del servizio di Protezione civile;
- Gestione entrate comunali (accertamento e riscossione tributi locali) ed affissioni; realizzazione, manutenzione e gestione nuovi impianti per pubbliche affissioni e impianti pubblicitari;
- Servizi di ristorazione nelle scuole comunali (mensa scolastica);
- Servizio di rimozione di manifesti abusivi e cancellazione scritte;
- Sviluppare, fornire ed aggiornare supporti e procedure informatizzate applicabili alle aree funzionali della pubblica amministrazione locale, in via indicativa e non esaustiva alle aree amministrativa, demografica, contabile, finanziaria, tributi, tecnico territoriale, servizi e relazioni pubbliche;
- Sviluppare, aggiornare e gestire i collegamenti funzionali delle Pubbliche Amministrazioni Locali con le banche dati catastali;
- Attività di gestione degli strumenti amministrativi e informatici e servizi connessi, a supporto delle aggregazioni comunali nell'ambito della gestione associata dei servizi sovra comunali;
- Servizi di Information Communication Technology; Gestione di banche dati integrate (es. SUAP/GIS/SIT); gestione dei sistemi e delle reti informatiche comunali; Gestione reti wireless per la fornitura di connettività a banda larga; Servizi di videosorveglianza e controllo accessi; attività a favore degli Enti

Soci, anche di ICT, finalizzate allo sviluppo del modello Smart City;

- Servizi pedagogici e Socio assistenziali, purché non configurabili come servizi pubblici locali;

- Servizi strumentali all'esercizio del diritto al lavoro: orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro, servizi per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

- Servizi di assistenza e supporto al reperimento di finanziamenti pubblici, nazionali, regionali, comunitari e privati (fondi, casse).

2. La Società può svolgere altre prestazioni connesse o complementari a quelle sopraindicate purché marginali ed accessorie al conseguimento dell'oggetto sociale.

3. La Società non può costituire né assumere partecipazioni in altre Società o enti. È vincolata a realizzare la propria attività con gli Enti Locali Soci, e non può operare con altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara e non può assumere partecipazioni in altre Società o enti, se non nei limiti di cui all'art. 16 comma 3 del D.lgs. 175/2016, ai sensi del quale oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti locali Soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

4. Nei limiti in cui ciò sia consentito dalle vigenti disposizioni di legge, le attività e i servizi di cui ai commi precedenti potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente - tramite affidamento a terzi nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti della P.A. - e potranno estendersi dalla fase di studio fino a quella di progettazione, cui attenderà per conto proprio, direzione lavori ed esecuzione di opere e/o impianti, nonché alla relativa gestione.

5. La Società può, inoltre, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge, compiere eventuali operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie connesse con l'oggetto sociale e/o ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello stesso, ivi compresa la facoltà di stipulare mutui e finanziamenti, concedere garanzie personali e reali di qualsiasi genere. In particolare l'attività finanziaria potrà essere esercitata esclusivamente in via non prevalente ma complementare e non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Articolo 3 - Sede

1. La Società ha sede in Legnano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo Amministrativo ha facoltà di modificare l'indirizzo (via e numero civico) della sede sociale nell'ambito del

Comune sopra indicato.

2. L'Organo Amministrativo potrà deliberare la istituzione e la soppressione di succursali, stabilimenti, depositi, agenzie e rappresentanze in qualunque località per cui, alla luce della natura della Società e delle limitazioni territoriali all'attività della stessa, risulti opportuno, purché essi non abbiano natura di sedi secondarie

Articolo 4 - Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta).

Articolo 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è di euro 356.211,46 (trecentocinquantaseimiladuecentoundici virgola quarantasei).

2. La Società è a controllo pubblico esercitato dagli Enti Locali Soci, incedibile a privati, ad eccezione del caso di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto.

3. È pertanto da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di partecipazioni idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico, se non nei limiti di cui al comma precedente. È fatto divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese di ogni trasferimento di partecipazioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente comma. La condizione di cui al presente comma dovrà essere rispettata anche nel caso di decisioni di aumento del capitale sociale di cui al comma seguente.

4. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

5. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi siano essi Enti Locali o soggetti privati, e comunque, in relazione a questi ultimi, nei limiti di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto; in tal caso, spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

6. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'Assemblea ivi indicata.

7. La Società può richiedere ai Soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi.

8. Può inoltre, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Finanza Locale, richiedere ai Soci finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, secondo quanto deliberi l'Assemblea, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata od indeterminata.

9. La richiesta di versamenti e/o finanziamenti può essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la

raccolta di risparmio fra il pubblico.

10. È attribuita alla competenza dei Soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

Articolo 6 - Domiciliazione

1. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo o del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni

1. Subordinatamente al rispetto delle condizioni previste all'art. 5 comma 2 del presente Statuto, le partecipazioni sono liberamente trasferibili nei confronti di Soci.

2. Il Socio che intenda alienare a terzi le proprie partecipazioni deve prima offrirle in vendita agli altri Soci, i quali hanno diritto di prelazione.

3. L'offerta di vendita deve essere comunicata all'Organo Amministrativo, dall'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale deve essere indicato il prezzo a cui si intende vendere le partecipazioni e le condizioni di pagamento.

4. L'Organo Amministrativo entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno comunicare a tutti i Soci, risultanti dal Registro delle Imprese, l'offerta di vendita.

5. Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi sopra indicati. I Soci dovranno spedire entro il detto termine alla Società lettera raccomandata nella quale comunicheranno l'eventuale esercizio della prelazione.

6. Qualora taluno dei Soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri Soci possono - sostituirsi ad esso nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, facendone richiesta contestuale all'atto dell'esercizio della prelazione a loro riservata. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, ovvero di esercizio dello stesso solo da parte di alcuni Soci, si applicherà la clausola di cui al successivo comma 8.

7. Nel caso non si raggiungesse l'accordo sul prezzo, questo sarà determinato da un arbitratore, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale ove ha sede la Società, e la vendita dovrà essere perfezionata entro quindici giorni successivi alla determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore.

8. La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutte le partecipazioni poste in vendita e non parzialmente. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 5 non si raggiungessero adesioni per tutte le partecipazioni poste in vendita, l'Organo

Amministrativo comunicherà senza indugio al Socio alienante l'esito negativo e quest'ultimo potrà liberamente cedere, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, le partecipazioni offerte in prelazione nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalle norme di cui al D.lgs. 175/2016.

Articolo 8 - Clausola di gradimento

1. Qualsiasi negozio traslativo inter vivos, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito che abbia ad oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine Sociale della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di partecipazioni è subordinato al gradimento espresso, a maggioranza del capitale sociale, dall'Assemblea dei Soci; per la determinazione del relativo quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea non si terrà conto del Socio alienante.

2. Nel caso in cui il trasferimento predetto sia l'effetto indiretto di una più complessa operazione (per esempio: di una fusione, di una scissione, di una cessione o di un conferimento di azienda) l'avente causa del trasferimento delle partecipazioni o dei diritti di cui sopra è obbligato a offrire agli altri Soci della presente Società l'acquisto delle partecipazioni o dei diritti di sua titolarità della presente Società entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui sono avvenuti i trasferimenti o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, il dante causa e l'avente causa del trasferimento delle partecipazioni o dei diritti di cui sopra sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle partecipazioni o dei diritti predetti (determinato con la procedura di arbitraggio di cui sopra).

3. Il gradimento può essere negato qualora il potenziale acquirente non sia in grado di apportare affidamenti alla Società di servizi, forniture od altre attività, utili a contribuire allo sviluppo dell'attività della Società.

4. Non sono sottoposti a giudizio di gradimento, i trasferimenti nei confronti di altri Soci.

5. Il Socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'Organo Amministrativo, illustrando l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

6. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà, a sua volta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare a tutti i Soci, risultanti dal Registro delle Imprese, l'intenzione di vendita dell'alienante, unitamente alle informazioni di cui al precedente comma 5. Con la medesima comunicazione, l'Organo Amministrativo convocherà l'Assemblea dei Soci perché si pronunci ai sensi del precedente comma 1, motivando l'eventuale non gradimento.

7. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della

deliberazione Assembleare, l'Organo Amministrativo deve comunicare al Socio alienante ed al terzo potenziale avente causa la decisione dei Soci in merito al gradimento o al non gradimento; se il gradimento non viene concesso, occorre inoltre corredare detta decisione con l'illustrazione delle ragioni per le quali il gradimento è stato negato. In mancanza di risposta entro il predetto termine, il gradimento si intende concesso.

8. Se il gradimento viene negato, al Socio alienante compete il diritto di recesso.

9. Se il gradimento viene negato, gli altri Soci possono comunque esercitare il diritto di prelazione intendendosi la comunicazione di cui al precedente comma 5 come proposta del proponente agli altri Soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

10. Se il gradimento viene concesso, compete comunque agli altri Soci il diritto di prelazione e la richiesta di gradimento si intende come proposta del proponente agli altri Soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

11. L'Organo Amministrativo, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 6, dovrà altresì verificare se l'eventuale trasferimento rispetti le condizioni dettate dal D.lgs. 175/2016 e comunicare all'Assemblea, convocata ai sensi del precedente comma 6, l'esito di tale verifica.

Articolo 9 - Recesso

1. Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- f) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.

2. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

3. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c..

4. Non sono previste ulteriori ipotesi di recesso.

5. Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio

recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

7. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

8. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di ogni effetto e di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 10 - Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del Socio per giusta causa.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

1. Nelle ipotesi previste dal precedente articolo 9 le partecipazioni saranno rimborsate al Socio in proporzione del patrimonio Sociale. Il patrimonio della Società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo o del revisore, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9 comma 8.

2. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali. I seguenti elementi di bilancio saranno rettificati con i criteri nel seguito indicati, tenendo sempre conto del connesso effetto fiscale:

- immobili, in base al valore di comune commercio;
- cespiti acquisiti mediante leasing o realizzati in economia in tutto o in parte significativa, in base al minore tra il valore di sostituzione e il valore economico tecnico;
- rimanenze valutate a costi storici (LIFO o altri metodi) in base al valore presumibile di realizzo per i prodotti finiti e al costo di sostituzione per le materie prime e semilavorati, tenendo conto dell'obsolescenza;
- crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo;
- fondi rischi secondo ragionevoli stime;
- debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione.

3. Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri.

4. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

5. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di uno o più Soci e/o di terzi concordemente individuati dai Soci medesimi.

6. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto, la Società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

Articolo 12 - Unico Socio

1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo Socio o muta la persona dell'unico Socio, gli Amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei Soci, gli Amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

3. L'unico Socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

4. Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel Registro delle Imprese e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 14 - Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico ovvero, a scelta dei Soci, nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, dotati dei requisiti di onorabilità e di professionalità e autonomia previsti dalla legge. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli Amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 nel rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di 1/3 (un terzo).

2. La nomina dell'Amministratore Unico o degli Amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione avviene su decisione dei Soci.

3. L'Amministratore Unico o gli Amministratori, nel caso in cui possa essere nominato e venga nominato un C.d.A., possono essere anche non Soci.

4. L'Amministratore Unico o gli Amministratori, nel caso in cui possa essere nominato e venga nominato un C.d.A., non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti di Società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.lgs. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla Società di appartenenza.

5. L'Amministratore Unico o gli Amministratori, nel caso in cui possa essere nominato e venga nominato un C.d.A., devono farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dal quinto comma dell'art. 2475 c.c. e dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.

Articolo 15 - Divieto di concorrenza

Salvo diversa deliberazione dei Soci, si applica ai componenti dell'Organo Amministrativo, il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., per quanto applicabile in ragione della speciale natura della Società.

Articolo 16 - Durata della carica, revoca, cessazione

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui possa essere nominato e venga nominato un C.d.A., restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai Soci al momento della nomina e sono comunque sempre revocabili dagli Enti Locali Soci.

2. Gli Amministratori sono rieleggibili.

3. L'Organo Amministrativo non ricostituito alla scadenza del termine di cui al comma 1 è prorogato limitatamente al periodo previsto dalle norme specificamente applicabili alle Società in house. Nel periodo di prorogatio l'Organo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma, in caso di nomina del c.d.A., se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

5. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade

l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli altri consiglieri rimangono in carica sino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo e devono, senza indugio, sottoporre alla decisione dei Soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla Società.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

1. Qualora venga nominato, nel rispetto delle norme di legge in materia, un C.d.A. e non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

3. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compresi l'Organo di controllo o il revisore, adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori. La decisione è assunta nel momento in cui pervengono alla sede della Società i consensi o le adesioni della maggioranza degli Amministratori. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi o le adesioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli Amministratori, ai componenti dell'Organo di controllo o al revisore, redigendo un verbale dal quale risultino:

- i consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non abbiano votato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel minor termine indicato nel testo della decisione.

4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

5. Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 18 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Quando il Presidente lo reputi opportuno od in caso di richiesta di due Amministratori o quando previsto dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

2. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di

Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, ai componenti dell'Organo di controllo o al revisore, con uno o più di questi mezzi: fax, telegramma, posta elettronica, recapito a mani degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

5. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i componenti dell'Organo di controllo.

6. Le riunioni del Consiglio potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, con le modalità indicate all'art. 29 comma 3 o con modalità analoghe, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, qualora assunte con la forma dell'adunanza dello stesso, se regolarmente convocato, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato almeno dal Presidente e dal Segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Nel caso in cui la Società fosse amministrata da un Amministratore Unico questi avrà i necessari poteri per la gestione della Società, occorrenti per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo Sociale, senza eccezione alcuna, fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei Soci ai sensi del successivo articolo 25 comma 3.

2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questi avrà i necessari poteri per la gestione della Società senza esclusione o limitazione alcuna, fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei Soci ai sensi del successivo articolo 25 comma 3. Esso potrà attribuire deleghe di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2475, comma quinto, 2482 bis e 2482 ter c.c.

3. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. È fatto salvo, ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera d) del D. Lgs. 175/2016, il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Articolo 20 - Rappresentanza

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.
2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. La rappresentanza della Società spetta anche al singolo consigliere delegato, se nominato ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 21 - Compensi degli Amministratori

1. All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. Nel rispetto dei limiti di legge in materia di compensi degli Amministratori di Società pubbliche tempo per tempo vigenti, i Soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, tenuto conto in ogni caso del divieto introdotto dal punto c) comma 9 dell'art. 11 del D.lgs. 175/2016 di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e del divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Articolo 22 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Nei casi richiesti dalla legge o quando l'Assemblea ne ravveda l'opportunità, la gestione sociale è controllata da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale.
2. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.
3. La retribuzione dei sindaci è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nei limiti di legge.
4. La nomina, il funzionamento, le competenze, i poteri e la durata in carica dei sindaci sono regolati dalle disposizioni dettate in materia per le Società per azioni, in quanto compatibili, nonché in materia di Società a partecipazione pubblica.
5. L'Assemblea, se non istituisce un Organo di controllo ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, è tenuta a nominare un Revisore dei conti. La retribuzione del Revisore è stabilita, nei limiti previsti dalla legge, dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.
6. La nomina, il funzionamento, le competenze, i poteri e la durata in carica del revisore sono regolati dalle disposizioni dettate in materia per le Società per azioni, in quanto compatibili, e dalle norme in materia di Società a partecipazione pubblica.

Articolo 23 - Assistenza alle adunanze

1. L'Organo di controllo o di revisione deve assistere alle adunanze delle assemblee dei Soci, e alle adunanze del Consiglio di

Amministrazione ove nominato.

Articolo 24 - Controllo dei Soci

1. Gli Enti Locali Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle seguenti forme e modalità:

i. mediante la maggioranza qualificata prevista nel presente Statuto per l'Assemblea ordinaria dei Soci dall'art. 32;

ii. mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo previste nel presente Statuto;

iii. a mezzo dell'organismo denominato "Coordinamento dei Soci", costituito nei modi indicati dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo stipulata tra i Soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. e successive integrazioni e modificazioni, il quale rappresenta la sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, di disamina ed approvazione preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei Soci nonché di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima nonché, infine, sugli atti Societari individuati dalla Convenzione stipulata tra i Soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. e successive integrazioni e modificazioni;

iv. mediante l'esame delle relazioni annuali di cui ai successivi articoli 25 e 26.

2. A mezzo degli strumenti elencati nel presente articolo, le decisioni strategiche e quelle più importanti nell'amministrazione della Società sono comunque precedute dall'assenso degli Enti Locali Soci, con le modalità e nei termini di cui all'art. 7 della Convenzione stipulata tra i Soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., e successive integrazioni e modificazioni.

3. Qualora l'Organo Amministrativo assuma atti in contrasto rispetto a quanto deliberato dall'Assemblea o agli indirizzi dei Soci, ciò costituisce giusta causa di revoca degli Amministratori e deve venir convocata l'Assemblea al fine delle relative valutazioni.

Articolo 25 - Decisioni dei Soci. Obblighi di informativa verso gli Enti

1. L'approvazione, da parte degli Enti Locali Soci, riuniti in Assemblea, ovvero tramite idonea decisione dei Soci, rappresenta, in uno con il Coordinamento Soci di cui al precedente art. 24, la modalità individuata per l'esercizio del controllo analogo. Pertanto, tutte le decisioni strategiche e quelle più importanti per la vita della Società sono riservate alla competenza dei Soci e/o del Coordinamento Soci.

2. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione o tanti Soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

3. Sono riservate alla competenza esclusiva dei Soci riuniti in Assemblea le seguenti materie:

i. tutte le materie espressamente riservate dalla legge ai Soci, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 2479, comma 2, codice civile;

ii. fusioni o scissioni;

iii. approvazione del business plan e del budget annuale e pluriennale;

iv. conferimenti, acquisizioni o cessioni di aziende e/o di rami d'azienda;

v. compensi degli Amministratori;

vi. la nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione nei casi in cui ciò sia consentito dalle norme di legge;

vii. la nomina dell'Organo di Controllo nonché del revisore legale dei conti;

viii. le modificazioni dello Statuto;

ix. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;

x. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione del liquidatore e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;

xi. le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale per oltre 1/3 (un terzo);

xii. l'approvazione di spese, di importo unitario superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), che non siano già ricomprese nei budget annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvi i casi di spese urgenti;

xiii. il rilascio di fidejussioni, pegni ed altre garanzie di importo superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);

xiv. assunzione dell'erogazione di nuovi servizi strumentali e comunque di contratti aventi per oggetto opere e servizi forniti dalla Società.

4. L'Organo Amministrativo deve fornire agli Enti locali Soci:

- con cadenza annuale una relazione avente ad oggetto l'andamento della gestione dei servizi e dei lavori affidati;

- con cadenza annuale una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche e finanziarie della Società per l'anno successivo integrate con le linee di pianificazione e di indirizzo strategico (Piano Industriale).

5. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione, i relativi

Ordini del Giorno ed i successivi verbali, nonché i provvedimenti dell'Amministratore Unico, se nominato, devono essere trasmessi al Coordinamento Soci di cui all'art. 24 che precede, nelle forme e con le modalità previste dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo stipulata tra i Soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.

6. Ulteriormente, gli enti locali Soci possono eseguire in qualsiasi momento verifiche in ordine alla regolarità della gestione corrente per accertarne l'economicità e la redditività ed effettuare, più in generale, controlli analoghi a quelli effettuati sui propri servizi.

Articolo 26 - Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea

1. L'Organo Amministrativo, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone ed invia ai Soci una relazione previsionale relativa all'attività della Società, contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.

2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza l'Organo Amministrativo a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. I Soci, che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, ove ritengano che l'Organo Amministrativo abbia omissso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

Articolo 27 - Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Il voto del Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Il Socio moroso (o il Socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei Soci.

Articolo 28 - Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè nella Regione ove ha sede la Società.

2. In caso di impossibilità o inattività dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori che compongono il C.d.A., l'Assemblea può essere convocata dal Sindaco Unico o dal collegio sindacale, o anche da un Socio o da tanti Soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

3. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per la prima Assemblea e non può tenersi nel medesimo giorno.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale l'Amministratore Unico o tutti i componenti del C.d.A. e il sindaco o i sindaci, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Amministratore Unico o tutti i membri del C.d.A. e il sindaco o i sindaci, non partecipano personalmente all'Assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno comunicare a tutti i Soci, prima dell'Assemblea, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione ed indicano gli argomenti di cui si oppongono alla trattazione.

Articolo 29 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione.

In tutti i luoghi audio o audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 30 - Deleghe

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non Socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Articolo 31 - Verbale dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'Assemblea.

2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in separato elenco, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 31.2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'Assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei Soci.

Articolo 32 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. Nelle materie riservate ai Soci di cui al precedente art. 25, l'Assemblea delibera:

- in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale;
- in seconda convocazione delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di metà del capitale sociale.

Per tutte le altre materie l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto.

2. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli Soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i Soci.

3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 33 - Bilancio e utili

1. Gli esercizi Sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei Soci.

3. Il bilancio deve essere sottoposto ai Soci per l'approvazione

entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora ricorrano le condizioni ed i limiti di cui 2° comma dell'art. 2364 C.C. entro centoottanta giorni.

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'Assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

3. L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà un liquidatore determinando:

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.

Articolo 35 - Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile ed alle leggi vigenti.

IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO

OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto
*“acquisizione quota di partecipazione societaria in EURO.PA SERVICE s.r.l. e affidamento in house
providing della manutenzione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e impianti
sportivi, servizi cimiteriali; pulizia stabili comunali;*

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. ad oggetto “Acquisizione quota di
partecipazione societaria in *EURO.PA SERVICE s.r.l.* e affidamento in house providing della gestione
della manutenzione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica *e impianti sportivi,*
servizi cimiteriali; pulizia stabili comunali”;

Considerato l’interesse del Comune ad entrare, quale socio pubblico, nella compagine societaria di
EURO.PA SERVICE s.r.l. mediante l’acquisto di quote societarie disponibili per un importo di €
54.677,34 oltre sovrapprezzo pari a € 2.108,37 (quota proporzionata al numero di abitanti dell’ente),
da versare in tre anni, al fine di procedere all'affidamento in house del servizio di gestione e
manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica *e impianti sportivi, servizi cimiteriali;*
pulizia stabili comunali;

Preso atto:

- delle motivazioni espresse nelle premesse della proposta di deliberazione;
- della relazione tecnica (allegato C) nella quale si evidenzia il rispetto della normativa in materia di
acquisizione della partecipazione societaria nella società *EURO.PA SERVICE s.r.l.*;
- della relazione di congruità (allegato D) dalla quale si deduce l’efficacia, efficienza ed economicità
che si perseguirebbe attraverso la gestione in house del servizio di amministrativo e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica che si intende affidare ad
EURO.PA SERVICE s.r.l.;

VERIFICATO:

- che l'acquisizione della partecipazione nella società *EURO.PA SERVICE s.r.l.* è funzionale all'esercizio della gestione e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica *e impianti sportivi, servizi cimiteriali; pulizia stabili comunali* del Comune di Busto Garolfo;
 - le motivazioni indicate nella proposta di deliberazione rispettano la normativa in materia di partecipazioni pubbliche in riferimento al perseguimento di finalità istituzionali e alla convenienza economica della soluzione intrapresa per la gestione del servizio;
 - il vigente statuto della società (allegato A) e la vigente convenzione ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 tra gli enti soci di *EURO.PA SERVICE s.r.l.* per l'esercizio del controllo analogo sulla società (allegato B);
 - lo schema del nuovo statuto (allegato E) e lo schema della nuova convenzione (allegato F) a seguito dell'ingresso di nuovi soci;
- i pareri favorevoli del Dirigente Area Demanio e Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;
- il parere favorevole del Dirigente Area Attività Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;
 - il Comune di Busto Garolfo non ha partecipazioni in società aziende che garantiscano attività analoghe e similari;
 - il Regolamento di contabilità;
 - l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 - il d.lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione consiliare in oggetto.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Alessandra Peronetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate